

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 26 OTTOBRE 2023

n. 96 *suppl.*



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1428

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL FG 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1429

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BR 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. ... 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1430

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BT 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. ... 64

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1431

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL LE 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. ... 94

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1432

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL TA 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. 128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1433

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1434

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS “Giovanni Paolo II” 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. 190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1435

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS “De Bellis” 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. 218

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1436

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R..... 246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1437

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BA 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R. 276

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
25 ottobre 2023, n. 690

Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 26 settembre 2023, n. 613 recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" (TUFF) di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 . L.R. n. 1/2023, R.R. n. 9/2023, DGR n. 430/2023. Approvazione Avviso Pubblico per il contributo finanziario a progetti formativi per la figura professionale di "Operatore forestale". Prenotazione di spesa di € 400.000,00 sul capitolo U0905030, Bilancio Vincolato, e.f. 2023." - Modifica articolo 5 dell'Avviso Pubblico. 310

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1428

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL FG 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto

per soddisfare gli stessi;

4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro,

dispone al comma 80, che “[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli”. Al comma 81, che “la verifica dell’attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all’articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro”.

Richiamato l’art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l’Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012”.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l’altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l’istruttoria utile alla presentazione da parte dell’Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l’incremento dell’attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell’anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *“Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023”*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell’ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall’art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 71 della L. 191/2009 (*“2004 - 1,4%”*) e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale *“Strategie e Governo dell’Offerta”* – Servizio *“Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”*, congiuntamente alla Sezione regionale *“Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti”*, provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione *“Bilancio della Sanità e dello Sport”*, su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo *“Edotto”*, da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell’attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell’Azienda/Ente del SSR l’autorizzazione totale, l’autorizzazione parziale o il diniego a procedere

all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiocirurgia, Neurologia e Ortopedia), nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 55370 del 01/06/2023 l'ASL FG, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, corredato del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL FG 2021-2023, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1207 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1207 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL FG 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota prot. n. 85940 del 07/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot.n. 96145 del 05/10/2023, l'ASL FG, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" –

Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL FG	16.262.300,00 €	177.760.640 €	149.174.111,39 €	28.586.528,61 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL FG	19.845.782,50 €	15.878.067,96 €	191

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL FG	10	123	133

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il “Documento sull’applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023”, approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall’art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall’art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall’art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall’art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

- ✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo

determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

✓ Comma 2 "Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".

✓ Comma 10 "Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

✓ Comma 11. "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca".

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall'art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per

il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".

- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1207 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL FG 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".*

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *"al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma*

2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza".

Dato atto che la competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", in coerenza con le indicazioni fornire dall'Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell' ASL FG, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL FG, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall'1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: "Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull'intero anno 2024";
2. Tabella B: "Piano Assunzionale – procedure previste";
3. Tabella C: "Piano stabilizzazioni dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall'art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii";
4. Tabella D: "Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell'azienda cedente e cessionaria".

In particolare, il Direttore Generale dell'ASL FG potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell' ASL FG degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL FG dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL FG non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'ASL FG, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL FG come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP 2021 - 2023, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL FG possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31/12/2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL FG al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL FG, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL FG, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL FG al 31/12/2022 come spesa del

- personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL FG potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 - 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali, si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL FG di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL FG per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente

alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale della ASL FG è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL FG è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL FG è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31/12/2023.

Il Direttore Generale della ASL FG potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL FG degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL FG un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato

piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL FG, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 15.878.067,96, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL FG potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL FG degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL FG possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL FG la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL FG dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL FG dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL FG di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL FG come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP 2021 - 2023, che il Direttore Generale dell'ASL FG possa procedere:
 - a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo

esperimento di prova selettiva, consistente in un una procedura concorsuale riservata alle procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31/12/2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL FG al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL FG, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL FG, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL FG al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL FG dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione

del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;

- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL FG per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL FG è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL FG è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL FG è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30/11/2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31/12/2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL FG effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei

Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL FG nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell’ ASL FG, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024 pari a € 15.878.067,96, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL FG potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL FG degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell’ ASL FG possa dare avvio alle procedure assunzionali, di

cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL FG la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL FG dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL FG dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL FG di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL FG come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP 2021 - 2023, che il Direttore Generale dell'ASL FG possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata alle procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della

legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31/12/2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL FG al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL FG, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL FG, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL FG al 31/12/2022 come spesa del personale;

c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;

e) il Direttore Generale dell'ASL FG dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;

f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL FG per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella

riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;

g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL FG è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL FG è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL FG è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30/11/2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31/12/2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL FG effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione

della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autoveicoli;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL FG nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
18.10.2023
17:49:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00072
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE ASI FG
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023		ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024	
	A NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	B VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	C VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	D NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	E VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025	[A+D]	[C+E]	[B+C+E]
ADO *COADUTTORE ANIMA.VO SENIOR	1	10.075,00 €	40.300,00 €	1	40.300,00 €	2	80.600,00 €	90.675,00 €
ADO *Operatore Socio Sanitario Bc				1	40.300,00 €	1	40.300,00 €	40.300,00 €
ADO *OPERATORE TECNICO SPEC TO AUTI				2	80.600,00 €	2	80.600,00 €	80.600,00 €
ADA *ASSISTENTE AMMINISTRATIVO				4	169.200,00 €	4	169.200,00 €	169.200,00 €
APSF *ASSISTENTE SOCIALE	1	10.575,00 €	42.300,00 €	5	211.500,00 €	6	253.800,00 €	264.375,00 €
ADA *PERTITO INDUSTRIALE				1	42.300,00 €	1	42.300,00 €	42.300,00 €
APSF *COLL. ANIM.VO PROFESS SENIOR	1	3.750,00 €	45.000,00 €	0		1	45.000,00 €	48.750,00 €
APSF *COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	16.875,00 €	90.000,00 €	5	22.500,00 €	7	315.000,00 €	331.875,00 €
APSF *INFERMIERE CAPO SALA				2	90.200,00 €	2	90.200,00 €	90.200,00 €
APSF *FISIOTERAPISTA	2	15.033,33 €	90.200,00 €	0		2	90.200,00 €	105.233,33 €
APSF *INFERMIERE	8	67.775,28 €	360.800,00 €	4	180.400,00 €	12	541.200,00 €	608.975,28 €
APSF *OSTETRICA	5	37.583,33 €	225.500,00 €	2	90.200,00 €	7	315.700,00 €	353.283,33 €
APSF *TECN.PREV.AMB.LUOGHI LAVORO	1	- €	45.100,00 €	1	45.100,00 €	2	90.200,00 €	90.200,00 €
APSF *TECNICO SANI. LAB.BIOMEDICO	4	24.679,72 €	180.400,00 €	0		4	180.400,00 €	205.079,72 €
ASU *TUSILIARIO SPECIALIZZATO (20000)	2	12.900,00 €	77.400,00 €	1	38.700,00 €	3	116.100,00 €	129.000,00 €
ASU *AUSILIARIO SPECIALIZZATO (65000)	3	29.025,00 €	116.100,00 €	7	270.900,00 €	10	387.000,00 €	416.025,00 €
ASU *COADUTTORE AMMINISTRATIVO	1	6.450,00 €	38.700,00 €	1	38.700,00 €	2	77.400,00 €	83.850,00 €
ASU *OPER. TECNICO ADDETTO ASSISTEN	1	12.900,00 €	38.700,00 €	1	38.700,00 €	2	77.400,00 €	90.300,00 €
ASU *OPER. TECNICO CENTRALINISTA				1	38.700,00 €	1	38.700,00 €	38.700,00 €
Avvocato Inc D < 5 anni	2	35.874,75 €	227.300,00 €	0		2	227.300,00 €	263.174,75 €
Dir.medico (Medici di Guardia e Giustizia)	4	140.816,66 €	482.800,00 €	0		4	482.800,00 €	623.616,66 €
Dir.Med Altri Incar. (C) NO ESC	5	201.166,67 €	603.500,00 €	0		5	603.500,00 €	804.666,67 €
Dir.Med Altri Incarichi (C) ES	10	303.091,11 €	1.207.000,00 €	18	217.600,00 €	28	3.379.600,00 €	3.682.691,11 €
Dir.Med Inc.Str.Compl. Medicin	4	120.700,00 €	482.800,00 €	3	362.100,00 €	7	844.900,00 €	965.600,00 €
Dir.Med Str. Comp. Terr. (ESCL)	1	10.058,33 €	120.700,00 €	2	241.400,00 €	3	362.100,00 €	372.158,33 €
Dir.Med Strutt. Semp. B(Esclus)	4	140.816,67 €	482.800,00 €	5	603.500,00 €	9	1.086.300,00 €	1.227.116,67 €
Dir.Med Strutt. Compl. D(ig.Psic				1	113.100,00 €	1	113.100,00 €	113.100,00 €
Dir.Vet. Altri Incarichi C Escl	4	150.875,00 €	482.800,00 €	5	603.500,00 €	9	1.086.300,00 €	1.237.175,00 €
Dir.Veter Altri Inc (D) Esclusivo	2	40.233,33 €	241.400,00 €	0		2	241.400,00 €	281.633,33 €
Dir.Veter Altri Inc (D) NO Esclusivo	2	40.233,33 €	241.400,00 €	0		2	241.400,00 €	281.633,33 €
Dir.Veter Inc.Str.Semp. (B)ESC	1	40.233,33 €	120.700,00 €	0		1	120.700,00 €	160.933,33 €
Dirigente Sociologo (D) < 5	28	305.145,00 €	3.379.600,00 €	1	106.600,00 €	29	3.379.600,00 €	3.684.745,00 €
Dirigente medico Inc (D) (esclus)	4	160.933,33 €	482.800,00 €	0		4	482.800,00 €	643.733,33 €
Dirigente medico Inc (D) (non esclus)				1	113.100,00 €	1	113.100,00 €	113.100,00 €
Biologo altri incarichi C(ESC				0				
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	5	133.250,00 €	533.000,00 €	0		5	533.000,00 €	666.250,00 €
Psicologo altri incarichi (C)E	1	18.850,00 €	113.100,00 €	5	565.500,00 €	6	565.500,00 €	684.350,00 €
Farmacista Inc (D) escl	2	18.850,00 €	228.200,00 €	0		2	228.200,00 €	247.050,00 €
Farmacista Incarico C Escl	1	106.600,00 €	106.600,00 €	0		1	106.600,00 €	106.600,00 €
Ingegnere Altri Incarichi (ID)	1	120.700,00 €	120.700,00 €	0		1	120.700,00 €	120.700,00 €
Med Inc. GB Str. Semplice valenza dip	1	40.233,33 €	120.700,00 €	0		1	120.700,00 €	160.933,33 €
TOTALE	113	2.148.982,50 €	11.045.700,00 €	83	6.651.100,00 €	196	17.696.800,00 €	19.845.782,50 €

NOTE
I valori riportati nella presente tabella comprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

Mauro Nicastro
18.10.2023
17:49:43
GMT+01:00

PIANO ASSUNZIONALE ASI FG
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	NUOVE ASSUNZIONI										TOTALE [A]B[H]C	
				[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]H[C]		N. UNITA'	VALORE ECONOMICO		
				VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'				
DIRIGENTI MEDICI	ANESTESIA	P.O. Manfredonia, Cerignola,	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	120.700,00 €	6	724.200,00 €	1	120.700,00 €	1	7	844.900,00 €	7	965.600,00 €		
	GINECOLOGIA	P.O. Cerignola, San Severo		181.050,00 €	9	1.086.300,00 €	1	120.700,00 €	1	10	1.267.350,00 €	10	1.388.050,00 €		
	PEDIATRIA	P.O. Cerignola, San Severo		80.466,67 €	4	482.800,00 €	1	120.700,00 €	1	5	563.266,67 €	5	683.966,67 €		
	ORTOPEDIA	P.O. Manfredonia, Cerignola,		120.700,00 €	4	482.800,00 €	2	241.400,00 €	2	6	603.500,00 €	6	844.900,00 €		
	CHIRURGIA GENERALE	P.O. Manfredonia, Cerignola,		80.466,67 €	4	482.800,00 €	-	-	-	4	563.266,67 €	4	563.266,67 €		
	GASTROENTEROLOGIA	P.O. Manfredonia,		20.116,67 €	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	1	2	140.816,67 €	2	261.516,67 €		
	MAR	P.O. San Severo - DSS Foglia		-	4	482.800,00 €	4	482.800,00 €	4	-	4	482.800,00 €	4	482.800,00 €	
	MEDICINA TRASFUSIONALE	P.O. Manfredonia, Cerignola,		-	3	362.100,00 €	3	362.100,00 €	3	-	3	362.100,00 €	3	362.100,00 €	
	ONCOLOGIA	P.O. San Severo		-	7	844.900,00 €	7	844.900,00 €	7	14	985.716,67 €	14	1.830.616,67 €		
	MCU	P.O. Manfredonia, Cerignola,		60.350,00 €	2	241.400,00 €	2	241.400,00 €	2	4	543.150,00 €	4	543.150,00 €		
	NEUROPSCIATRIA INFANTILE	SNPIA		-	2	241.400,00 €	2	241.400,00 €	2	2	241.400,00 €	2	241.400,00 €		
	MEDICINA LEGALE	SNPIA		-	5	603.500,00 €	5	603.500,00 €	5	5	704.083,33 €	5	704.083,33 €		
	PSICHIATRIA	P.O. Manfredonia, San Severo		100.583,33 €	4	482.800,00 €	4	482.800,00 €	4	4	563.266,67 €	4	563.266,67 €		
	NEFROLOGIA	P.O. Cerignola, San Severo		80.466,67 €	5	603.500,00 €	5	603.500,00 €	5	6	704.083,33 €	6	824.783,33 €		
	MEDICINA INTERNA	P.O. Manfredonia, Cerignola,		100.583,33 €	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	1	2	281.633,33 €	2	281.633,33 €		
	PATOLOGIA CLINICA	P.O. Cerignola		40.233,33 €	3	362.100,00 €	3	362.100,00 €	3	8	704.083,33 €	8	1.066.183,33 €		
	OTORINOLARINGOIATRIA	P.O. Manfredonia, Cerignola,		100.583,33 €	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	1	1	140.816,67 €	1	140.816,67 €		
	CARDIOLOGIA	SISP		20.116,67 €	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	1	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €		
	IGIENE E SANITA' PUBBLICA	P.O. San Severo Corò		-	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	1	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €		
	PSICOLOGIA	Farmacia Territoriale		-	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	1	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €		
	DIRIGENTI PSICOLOGI	Farmacia Ospedaliera		-	14	1.689.800,00 €	14	1.689.800,00 €	14	14	1.689.800,00 €	14	1.689.800,00 €		
	DIRIGENTI FARMACISTI	FARMACIA OSPEDALIERA		-	1	106.600,00 €	1	106.600,00 €	1	1	106.600,00 €	1	106.600,00 €		
	DIRIGENTI FARMACISTI	DIPARTIMENTO PREVENZIONI		-	1	106.600,00 €	1	106.600,00 €	1	1	106.600,00 €	1	106.600,00 €		
	DIRIGENTI FARMACISTI	Sistemi Informativi Aziendali		-	1	106.600,00 €	1	106.600,00 €	1	1	106.600,00 €	1	106.600,00 €		
	DIRIGENTI FARMACISTI	AREA DI STAFF		-	14	631.400,00 €	14	631.400,00 €	14	14	631.400,00 €	14	631.400,00 €		
DIRIGENTE TECNICO INGEGNERE-ANALISTA	MEDICINA PENITENZIARIA CARCERARIA	-	7	315.700,00 €	7	315.700,00 €	7	7	315.700,00 €	7	315.700,00 €				
DIRIGENTE TECNICO PROFESSIONALE ART. 15 SEPTIES	P.O. SAN SEVERO PO CERIGNA	-	1	45.100,00 €	1	45.100,00 €	1	1	45.100,00 €	1	45.100,00 €				
INFERMIERI	OSPEDALE CERIGNOLA	-	8	105.233,33 €	8	105.233,33 €	8	8	105.233,33 €	8	105.233,33 €				
OSTETRICHE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	1	45.100,00 €	1	45.100,00 €	1	1	45.100,00 €	1	45.100,00 €				
TECNICI DELLA PREVENZIONE	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	1	45.100,00 €	1	45.100,00 €	1	1	45.100,00 €	1	45.100,00 €				
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	CENTRO RIABILITAZIONE EST	-	1	52.616,67 €	1	52.616,67 €	1	1	52.616,67 €	1	52.616,67 €				
LOGOPEDISTA	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	-	1	52.616,67 €	1	52.616,67 €	1	1	52.616,67 €	1	52.616,67 €				
COLLABORATORI TECNICI	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	-	1	52.616,67 €	1	52.616,67 €	1	1	52.616,67 €	1	52.616,67 €				
					77	7.933.100,00 €	64	6.562.800,00 €	141	9.257.234,63 €	141	15.819.734,63 €			

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	PROGRESSIONI VERTICALI											TOTALE [A]B[H]C	
			UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]H[C]					
				VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'				
Progressioni verticali (da B a C)				8.333,33 €		25	50.000,00 €	25	50.000,00 €	0	- €	25	50.000,00 €	25	58.333,33 €
				8.333,33 €		25	50.000,00 €	25	50.000,00 €	0	- €	25	50.000,00 €	25	58.333,33 €
				TOTALE parziale PROGRESSIONI	8.333,33 €		25	50.000,00 €	25	50.000,00 €	0	- €	25	50.000,00 €	25

PIANO ASSUNZIONALE ASI FG
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

CONFERIMENTO INCARICHI													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
				VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'		
STRUTTURA COMPLESSA DISTRETTO DI SAN SEVERO				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA AREA GESTIONE RISORSE UMANE				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA SIAV AREA A				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA SIAV AREA C				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA MCAL San Severo				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA MCAL Manfredonia				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA RADIOLOGISTICA Manfredonia				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA RADIOLOGISTICA San Severo				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA San Severo				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
STRUTTURA COMPLESSA SPESAL art 19, comma 5, CCNL - TD				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI				- €	11	- €	0	- €	11	- €	11	- €	11
ALTRO (COMANDI, PROROGHE TD ECC...)													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
				VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'		
CPS OSTERICA				- €	1	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1
CPS TRSM				- €	2	- €	2	- €	2	- €	2	- €	2
MEDICI LAUREATI				- €	2	- €	2	- €	2	- €	2	- €	2
MEDICI SPECIALIZZANDI				- €	3	- €	3	- €	3	- €	3	- €	3
MEDICI IN QUIESCENZA				- €	2	- €	2	- €	2	- €	2	- €	2
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI				- €	4	- €	4	- €	4	- €	4	- €	4
TOTALE parziale ALTRO				- €	14	- €	0	- €	14	- €	14	- €	14

PIANO ASSUNZIONALE ASL FG
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO											
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024
	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO		
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	1.324.134,63 €	77	7.933.100,00 €	64	6.562.500,00 €	141	9.257.234,63 €	141	15.819.734,63 €	19.845.782,50 €	
TOTALE parziale PROGRESSIONI	8.333,33 €	25	50.000,00 €	0	- €	25	50.000,00 €	25	58.333,33 €		
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	- €	11	- €	0	- €	11	- €	11	- €		
TOTALE parziale ALTRO	-	14	- €	0	- €	14	- €	14	- €		
TOTALE COMPLESSIVO	1.332.467,96 €	127	7.983.100,00 €	64	6.562.500,00 €	191	9.307.234,63 €	191	15.878.067,96 €	19.845.782,50 €	

PIANO ASSUNZIONALE ASL FG
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)				N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁	B ₁	A ₂	B ₂					
				N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)				
	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)							
ASSISTENTE SANITARIO	2	2	5	5	0	0	0	7	
AUSILIARIO			1	0				1	
COLLABORATORE AMM.VO			8	6				8	
FISIOTERAPISTA			2	1				2	
INFERMIERE	3	1	52	44				55	
O.S.S.			16	0				16	
OSTETRICA			4	4				4	
TECNICO DI LABORATORIO	2	0	0	0				2	
TECNICO DI RADIOLOGIA	2	1	10	10				12	
TECNICO DI RADIOLOGIA (art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017)	1	1						1	
DIRIGENTE AVVOCATO			1	1		1		1	
DIRIGENTE MEDICO			19	7				19	
DIRIGENTE FARMACISTA			2	1				2	
DIRIGENTI VETERINARI			2	2				2	
DIRIGENTE INGEGNERE			1	1				1	
TOTALE	10	5	123	82		1	0	133	

PIANO ASSUNZIONALE ASL FG
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
DIRIGENTE MEDICO - ANESTESIA E RIANIMAZIONE	MOBILITA' NAZIONALE	IRCCS CASA SOLLIEVO SAN GIOVANNI ROTONDO	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO - ginecologia	MOBILITA' NAZIONALE	ASL TARANTO	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO - PEDIATRIA	MOBILITA' NAZIONALE	APSS TRENTO	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	MOBILITA' NAZIONALE	AOU OO.RR. FOGGIA	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO -GASTROENTEROLOGIA	MOBILITA' NAZIONALE	AOU OO.RR. FOGGIA/ASL BAT	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO -MEDICINA TRASFUSIONALE	MOBILITA' NAZIONALE	AOU OO.RR. FOGGIA	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO -CARDIOLOGIA	MOBILITA' NAZIONALE	AZIENDA USL DI FERRARA	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO -PSICHIATRIA	MOBILITA' NAZIONALE	AOU OO.RR. FOGGIA	ASL FG
DIRIGENTE MEDICO - IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	MOBILITA' NAZIONALE	AOU OO.RR. FOGGIA	ASL FG
INFERMIERI	MOBILITA' REGIONALE E NAZIONALE		ASL FG
DIRIGENTE MEDICO UROLOGO	COMANDO IN USCITA	AZIENDA ASL FOGGIA	ASL BT
DIRIGENTE PSICOLOGO	COMANDO IN ENTRATA	AZIENDA POTENZA	ASL FG
OSTETRICHE	MOBILITA' DA COMANDO	ASL TARANTO	ASL FG

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1429

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BR 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti dalle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) a livello nazionale l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,*

o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato *"Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012"*.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *"Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023"*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 57583 del 30/06/2023 l'ASL BR, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento.

Preso altresì atto che con successiva nota prot. n. 62593 del 18/07/2023, l'ASL BR ha trasmesso il parere rilasciato dal Collegio Sindacale in merito al Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL BR 2021-2023, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1209 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BR 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota prot. n. 74774 del 05/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 79254 del 20/09/2023, l'ASL BR, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL BR	9.075.003,75 €	180.662.857 €	171.312.530,59 €	9.350.326,41 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL BR	9.843.845,34 €	7.008.353,02 €	279

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL BR	2	55	57

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il “Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023”, approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l’art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: “Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale

e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".

- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1209 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BR 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".*

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”*.

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’ASL BR, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL BR, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”*;
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”*;
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”*;
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”*.

In particolare, il Direttore Generale dell’ASL BR potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell’ ASL BR degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale

rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL BR dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL BR non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'ASL BR, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BR come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL BR possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BR al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BR, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BR, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BR al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL BR potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL BR di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BR per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella di cui all' Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale della ASL BR è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento nonchè con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BR è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL BR è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023 il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni e delle proiezioni della spesa del personale al 31/12/2023.

Il Direttore Generale della ASL BR potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BR degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL BR un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BR di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 7.008.353,02, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BR potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BR degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BR possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi

unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BR le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL BR dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BR dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL BR di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BR come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BR possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi

9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BR al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BR, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

c) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

d) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BR, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BR al 31/12/2022 come spesa del personale;

c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i Dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;

e) Il Direttore Generale dell'ASL BR dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa nazionale e regionale in materia;

f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BR per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;

g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BR è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BR è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BR è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BR effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei

Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BR nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF)

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Bilancio della Sanità e dello Sport"

BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BR di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 7.008.353,02 nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BR potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BR degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale

rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BR possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BR la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL BR dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BR dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL BR di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BR come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BR possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BR al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BR, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BR, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BR al 31/12/2022 come spesa del personale
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi

Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i Dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale
- e) Il Direttore Generale dell'ASL BR dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BR per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BR è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BR è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BR è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BR effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;
23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;
25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;
28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;
29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BR nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;
30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13.10.2023
15:50:43
GMT+01:00

NOTE
I valori riportati nella presente tabella comprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

	PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 VALORE ECONOMICO	[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO	[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO	TOTALE [B]+[C]	TOTALE [A]+[B]+[C]
	Codificatore Amministrativo				- € - €	12 -	- € -	12 -	12 -
	Operatore tecnico specializzato autista di ambulanza				- €	5	- €	5	5
	Conduttore Amministrativo Esperto				- €	8	- €	8	8
	Operatore tecnico specializzato				- €	1	- €	1	1
	Assistente Amministrativo				- €	8	- €	8	8
	Operatore Tecnico Specializzato Esperto				- €	2	- €	2	2
	Dietista				- €	1	- €	1	1
	Collaboratore Tecnico Professionale				- €	1	- €	1	1
	Assistente Sociale Esperto				- €	2	- €	2	2
	Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto				- €	3	- €	3	3
	Occhieristi Esperti				- €	1	- €	1	1
	Tecnici Sanitari Radiologia Bionedica Esperto				- €	1	- €	1	1
	Tecnico Sanitario Radiologia Medica Esperto				- €	2	- €	2	2
					- €	47	- €	47	47
				TOTALE parziale PROIEZIONI!	- €		- €	47	47

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE	CONFERIMENTO INCARICHI										
	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	(A)		(B)		(C)		TOTALE (B)+(C)	
				Periodo 01/09/2023 31/12/2023	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	UOS Cardiologia Interventistica	- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Zingente Amministrativo		UOS Inventar io - beni mobili	- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Zingente Medico		UOS PTA Asstrio Ostermo	- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Zingente Medico		UOSO Dermatologia Milanoma UNIT	- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	UOS Dabati Brusdy San Pietro Verdello	- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Zingente Medico	P.O. "Francavilla"	UOS Neonatologia/Nido- P.O. di Francavilla Fontana	- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Direttore medico di presidio	P.O. "Ostuni"	Direzione medica del P.O. di Ostuni	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	Direzione medica del P.O. "Perrino"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Francavilla"	Servizio del P.O. "Perrino"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	Ginecologia su richiesta P.O. "Francavilla F.na"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	Servizio di cura e cura Brindisi	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	Neurologia del P.O. "Perrino"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	Neurologia del P.O. "Perrino"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Medico	P.O. "Perrino"	Diagnostica P.A., 3 di Francavilla F.na	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Veterinario	SAVA C	Dipartimento di Prevenzione "SAVA C"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
	Zingente Veterinario	SAVA C	Dipartimento di Prevenzione "SAVA C"	8.529.79 €	- €	1	71.711,85 €	- €	- €	1	71.711,85 €
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI				69.038.35 €	- €	14	571.694.19 €	2	143.433.70 €	16	717.118.48 €
ALTRO (COMANDI, PRIOROGHE TO ECC...)											
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	(A)		(B)		(C)		TOTALE (B)+(C)		
			Periodo 01/09/2023 31/12/2023	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	
	Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario			- €	- €	3	- €	- €	- €	3	- €
	Collaboratore Amministrativo			- €	- €	10	- €	- €	- €	10	- €
	Collaboratore Tecnico Professionale			- €	- €	15	- €	- €	- €	15	- €
	Zingente Medico			- €	- €	14	- €	- €	- €	14	- €
	Zingente Veterinario			- €	- €	3	- €	- €	- €	3	- €
	Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere			- €	- €	69	- €	- €	- €	69	- €
	Collaboratore Professionale Sanitario Operatoria			- €	- €	6	- €	- €	- €	6	- €
	Specialista della comunicazione istituzionale e giornalistica			- €	- €	1	- €	- €	- €	1	- €
	Medico			- €	- €	2	- €	- €	- €	2	- €
	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro			- €	- €	2	- €	- €	- €	2	- €
	Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia			- €	- €	116	- €	- €	- €	116	- €
	TOTALE parziale ALTRO				- €	- €	0	- €	- €	3	- €

PIANO ASSUNZIONALE ASI BR
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO									
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024
	VALORE ECONOMICO		N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	
NUOVE ASSUNZIONI	412.739,63 €		67	403.1674	33	1.777.782,09 €	100	6.222.196,20 €	
PROGRESSIONI VERTICALI	- €		47	0	0	- €	47	- €	
CONFERIMENTO INCARICHI	69.038,35 €		14	573695	2	143.423,70 €	16	786.156,82 €	9.843.845,34 €
ALTRO (COMANDI, PROROGHE TD, ECC)	- €		116	0	0	- €	116	- €	
TOTALE COMPLESSIVO	481.777,97 €		244	4.605.369,26 €	35	1.921.205,79 €	279	7.008.353,02 €	9.843.845,34 €

PIANO ASSUNZIONALE ASL BR
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023 (stabilizzazione diretta)	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A1	B1	A2	B2			
	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (stabilizzazione diretta)	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A1)	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (stabilizzazione diretta)	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A2)			
Assistente sanitario							0
Collaboratore amministrativo professionale	2	2	8	8			10
Collaboratore tecnico professionale			5	5			5
Dirigenti Medici			4	3	11		4
Dirigente veterinario			3	3			3
Infermiere			21	21			21
Ostetrica			8	7			8
Specialista della comunicazione istituzionale e giornalista pubblico			1	1			1
Assistente amministrativo/dell'informazione							0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			2	2			2
Tecnico sanitario di radiologia medica			3	3			3
Dirigente Amministrativo							0
TOTALE	2	2	55	53	11	0	57

PIANO ASSUNZIONALE ASL BR
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
Infermiere	Art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001	ASL TA	ASL BR
Ostetrica	Mobilità*	ASL TA	ASL BR
Ostetrica	Mobilità*	ASL TA	ASL BR
Dirigente Medico (Disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base)	Mobilità*	ASL TA	ASL BR
Dirigente Medico (Disciplina Radioterapia)	Mobilità*	ASL TA	ASL BR

*Si tratta di personale già in servizio in ASL BR e quindi di costo già consolidato



Mauro Nicastrò
13.10.2023
18:50:30
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1430

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BT 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti dalle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello

del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120*

della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012".

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del

Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 47796 del 15/06/2023 l'ASL BT, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, privo del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL BT 2021-2023, adottati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1212 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1212 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BT 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota prot. n. 66933 del 07-09-2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 70302 del 22/09/2023, l'ASL BT, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL BT	4.073.056,47 €	180.240.658 €	178.063.034,36 €	2.177.623,64 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR			
ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL BT	9.622.192,68 €	8.066.993,76 €	176

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL BT		168	168

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l’art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: “Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale

e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".

- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1212 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BT 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".*

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”*.

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’ ASL BT, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL BT, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”*;
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”*;
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”*;
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”*.

In particolare, il Direttore Generale dell’ASL BT potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell’ ASL BT degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale

rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL BT dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL BT non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'ASL BT, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BT come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL BT possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BT al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BT, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BT, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BT al 31/12/2022 come spesa del personale;

c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL BT potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL BT di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BT per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Inoltre, il Direttore Generale della ASL BT è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre il Direttore Generale della ASL BT è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL BT è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale della ASL BT potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BT degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL BT un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BT, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 8.066.993,76, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BT potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BT degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BT possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure

assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BT la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BT dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BT dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell' ASL BT di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell' ASL BT come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BT possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9- septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della

legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BT al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell' ASL BT, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell' ASL BT, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BT al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i Dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) Il Direttore Generale dell'ASL BT dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché della

vigente normativa nazionale e regionale in materia;

f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BT per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;

g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BT è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BT è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BT è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BT effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che

l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggito autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BT nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Bilancio della Sanità e dello Sport"

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell'ASL BT, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 8.066.993,76, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BT potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BT degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale

rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BT possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BT la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BT dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BT dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell' ASL BT di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell' ASL BT come spesa del personale

al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BT possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BT al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BT, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BT, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BT al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i Dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) Il Direttore Generale dell'ASL BT dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BT per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BT è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BT è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BT è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BT effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile

sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BT nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13/10/2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00074
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE ASI BT
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023			ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]
	A NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	B VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	C VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	D NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	E VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025	
Assistente Amministrativo	0	- €	- €	2	85.644,29 €	2
Assistente Tecnico	0	- €	- €	1	42.781,80 €	1
Auxiliario Specializzato	2	- €	78.333,36 €	5	195.833,41 €	7
Coadiutore Amministrativo	1	- €	39.170,85 €	1	39.170,85 €	2
Coadiutore Amministrativo Esperto	0	- €	- €	1	40.875,18 €	1
Collaboratore Amministrativo	2	34.347,90 €	91.178,06 €	2	91.178,06 €	4
Collaboratore Amministrativo Esperto	0	- €	- €	4	194.473,62 €	4
Collaboratore Professionale Assistente Sociale	1	15.499,81 €	46.372,38 €	6	278.234,28 €	7
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere	1	16.741,43 €	50.087,07 €	0	- €	1
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista	4	31.464,28 €	185.084,01 €	0	- €	4
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	17	139.773,03 €	797.143,08 €	10	468.907,69 €	27
Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista	0	- €	- €	0	- €	0
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica	0	- €	- €	0	- €	0
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	5	66.716,72 €	231.920,04 €	2	92.768,02 €	7
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico	1	- €	46.290,96 €	2	92.581,91 €	3
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Neurofisiopatologia	1	7.866,07 €	46.271,00 €	0	- €	1
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica	0	- €	- €	0	- €	0
Commissario	1	6.540,86 €	39.137,95 €	0	- €	1
Direttore Medico	2	46.268,38 €	220.757,65 €	1	110.378,82 €	3
Dirigente Amministrativo	0	- €	- €	0	- €	0
Dirigente Medico	29	805.762,81 €	3.116.185,35 €	6	644.728,00 €	35
Dirigente Sanitario Biologo	0	- €	- €	0	- €	0
Dirigente Sanitario Psicologo	2	35.477,22 €	212.281,73 €	1	106.140,86 €	3
Dirigente Veterinario	1	36.675,36 €	109.725,45 €	0	- €	1
Operatore Socio Sanitario	2	13.826,24 €	82.730,77 €	4	165.461,55 €	6
Operatore Tecnico	0	- €	- €	2	78.673,56 €	2
Operatore Tecnico Autista	0	- €	- €	0	- €	0
Operatore Tecnico Specializzato	1	- €	40.790,23 €	0	- €	1
Operatore Tecnico Specializzato Esperto	3	32.324,89 €	171.615,80 €	1	42.903,95 €	4
TOTALE	76	1.289.285,01 €	5.562.171,79 €	51	2.770.735,87 €	127
					TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	
					85.644,29 €	
					42.781,80 €	
					274.166,77 €	
					78.341,70 €	
					40.875,18 €	
					216.704,02 €	
					182.356,12 €	
					194.473,62 €	
					340.106,47 €	
					66.828,50 €	
					216.548,29 €	
					1.405.823,81 €	
					- €	
					- €	
					391.404,78 €	
					138.872,87 €	
					54.137,07 €	
					- €	
					45.678,81 €	
					377.404,85 €	
					- €	
					4.566.676,16 €	
					- €	
					353.899,82 €	
					146.400,80 €	
					109.725,45 €	
					248.192,32 €	
					78.673,56 €	
					- €	
					40.790,23 €	
					203.940,70 €	
					8.332.907,67 €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	
					- €	

NOTE
I valori riportati nella presente tabella comprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

PIANO ASSUNZIONALE ASI BT
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE	DESCRIZIONE	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	NUOVE ASSUNZIONI									
			[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
			N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	2	231.861,90 €	5	231.861,90 €	5	231.861,90 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			2	92.442,20 €	2	92.442,20 €	2	92.442,20 €	4	184.884,40 €	4	184.884,40 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			17	92.442,20 €	17	92.442,20 €	10	46.232,25 €	27	138.674,45 €	27	138.674,45 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			1	46.232,25 €	1	46.232,25 €	0	- €	1	46.232,25 €	1	46.232,25 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			1	46.232,25 €	1	46.232,25 €	0	- €	1	46.232,25 €	1	46.232,25 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			10	463.173,17 €	10	463.173,17 €	0	- €	10	463.173,17 €	10	463.173,17 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			5	231.920,04 €	5	231.920,04 €	2	92.466,17 €	7	324.386,21 €	7	324.386,21 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			1	46.230,96 €	1	46.230,96 €	2	92.466,17 €	3	138.697,13 €	3	138.697,13 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €	2	92.466,17 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			6	644.728,00 €	6	644.728,00 €	0	- €	6	644.728,00 €	6	644.728,00 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			3	322.864,00 €	3	322.864,00 €	0	- €	3	322.864,00 €	3	322.864,00 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	1	107.454,67 €	1	107.454,67 €	1	107.454,67 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			2	214.809,31 €	2	214.809,31 €	0	- €	2	214.809,31 €	2	214.809,31 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			10	1.074.546,67 €	10	1.074.546,67 €	0	- €	10	1.074.546,67 €	10	1.074.546,67 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	3	322.864,00 €	3	322.864,00 €	3	322.864,00 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			3	322.864,00 €	3	322.864,00 €	0	- €	3	322.864,00 €	3	322.864,00 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			2	214.809,31 €	2	214.809,31 €	0	- €	2	214.809,31 €	2	214.809,31 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			0	- €	0	- €	3	322.864,00 €	3	322.864,00 €	3	322.864,00 €
Collaboratore Professionale Assistenza Sociale			71	5.042.884,65 €	71	5.042.884,65 €	36	2.183.815,55 €	107	7.226.700,20 €	107	7.226.700,20 €

PROFILO PROFESSIONALE	DESCRIZIONE	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI									
			[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
			N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
DIRETTORE DISTRETTO			1	- €	1	- €	0	- €	1	- €	1	- €
DIRETTORE AMMINISTRATIVO			2	- €	2	- €	0	- €	2	- €	2	- €

PIANO ASSUNZIONALE ASI BT
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO															
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024				[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024				TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024
	VALORE ECONOMICO		N. UNITA'		VALORE ECONOMICO		N. UNITA'		VALORE ECONOMICO		N. UNITA'		VALORE ECONOMICO		
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	860.793,56 €		71		5.042.384,65 €		36		2.163.815,55 €		107		7.206.200,19 €		
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	- €		2		- €		0		- €		2		- €		9.622.192,68 €
TOTALE parziale ALTRO	- €		67		- €		0		- €		67		- €		
TOTALE COMPLESSIVO	860.793,56 €		140		5.042.384,65 €		36		2.163.815,55 €		176		7.206.200,19 €		9.622.192,68 €

PIANO ASSUNZIONALE ASI BT
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFilo PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017				REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]	NOTE
	A ₁		B ₁		A ₂	B ₂				
	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)				
Assistente Tecnico				1	1	1	1	0	1	
Collaboratore Amministrativo				7	7	7	7	0	7	
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista				7	7	7	7	0	7	
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere				74	74	74	74	0	74	NON SONO PRESENTI POSTI VACANTI IN PTFP 2022-2024
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica				1	1	1	1	0	1	
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prev.				3	3	3	3	0	3	
Ambiente e nei Luoghi di Lavoro										
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico				6	6	6	6	0	6	
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica				16	16	16	16	0	16	
Collaboratore Tecnico Professionale				8	8	8	8	0	8	
Dirigente Amministrativo				1	1	1	1	0	1	
Dirigente Medico				7	7	7	6	1	7	
Dirigente Sanitario Biologo				5	5	5	5	0	5	
Dirigente Veterinario				1	1	1	1	0	1	
Operatore Socio Sanitario				31	31	31	31	0	31	NON SONO PRESENTI POSTI VACANTI IN PTFP 2022-2024
TOTALE	0	0	0	168	168	168	167	1	168	

N.B. Relativamente al personale infermieristico e OSS, si rappresenta che gran parte delle unità sono state reclutate per coprire lunghe malattie e maternità, dette unità non sono previste nel PTFP pertanto si potrà procedere ad una eventuale stabilizzazione solo in caso di incremento del numero delle unità previste nel PTFP con relativo incremento del tetto di spesa.

PIANO ASSUNZIONALE ASL BT
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	COMANDO IN ESSERE	UNIVERSITA' BARI	ASL BT
DIRIGENTE MEDICO UROLOGO	COMANDO IN ESSERE/MOBILITA' IN CORSO DI ESPLETAMENTO	ASL FOGGIA	ASL BT
OSTETRICA	COMANDO IN ESSERE	ASL TARANTO	ASL BT
ASSISTENTE INFORMATICO	COMANDO IN ESSERE/MOBILITA' IN CORSO DI ESPLETAMENTO	ASL SALERNO	ASL BT
DIRIGENTE PSICOLOGO	COMANDO IN ESSERE	ASL FOGGIA	ASL BT
TECNICO DELLA PREVENZIONE	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA
TECNICO DELLA PREVENZIONE	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL LE
ASPF OSTETRICA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	AO SAN PIO BENEVENTO
ASPF OSTETRICA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL FG
OSS	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	AQU RIUNITI FOGGIA
AUSILIARIO	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO RADIODIAGNOSTICA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL FG
ASPF FISIOTERAPISTA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA
ASPF FISIOTERAPISTA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA
ASPF FISIOTERAPISTA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA
ASPF FISIOTERAPISTA	MOBILITA' IN USCITA	ASL BT	ASL BA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1431

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL LE 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio-assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che "[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,

o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato *"Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012"*.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *"Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023"*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L.

122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 93963 del 22/06/2023 l'ASL LE, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, privo del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL LE 2021-2023, adottati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1211 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL LE 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota 74774 del 05/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 135982 del 21/09/2023, l'ASL LE, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL LE	4.847.048,44 €	371.911.293 €	362.278.670,00 €	9.632.623,00 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL LE	13.949.787,09 €	12.975.385,99 €	514

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL LE	0	242	242

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- l'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL LE 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1- quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".*

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”*.

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’ ASL LE, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL LE, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”*;
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”*;
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”*;
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”*.

In particolare, il Direttore Generale dell’ASL LE potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da

parte dell' ASL LE degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL LE dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL LE non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell' ASL LE, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL LE come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL LE possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL LE al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL LE,, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL LE, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.

- ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL LE al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL LE potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Inoltre, con il con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL LE di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL LE per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento.
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e,

pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Inoltre, il Direttore Generale della ASL LE è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre il Direttore Generale della ASL LE è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL LE è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento della proiezione della spesa del personale al 31.12.2023.

Direttore Generale della ASL LE potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL LE degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL LE un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa

del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL LE, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.975.385,99, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL LE potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL LE degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL LE possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL LE la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL LE dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL LE dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell' ASL LE di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell' ASL LE come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL LE possa procedere:
 - a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9- septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo

esperimento di prova selettiva, consistente in un una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL LE al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL LE, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL LE, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL LE al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i

provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;

- e) il Direttore Generale dell'ASL LE dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL LE per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL LE è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL LE è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL LE è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento della proiezione della spesa del personale al 31.12.2023;

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell' ASL LE effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate

e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL LE nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia

e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco Netti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Bilancio della Sanità e dello Sport"

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

IL DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL LE, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.975.385,99, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a

vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;

3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL LE potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL LE degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL LE possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL LE la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL LE dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL LE dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell' ASL LE di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell' ASL LE come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL LE possa procedere:
- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;
14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL LE al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL LE, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:
- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
 - b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL LE, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:
- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
 - b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL LE al 31/12/2022 come spesa del personale;
 - c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;
16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo

le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL LE dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL LE per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL LE è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL LE è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL LE è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento della proiezione della spesa del personale al 31.12.2023;

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell' ASL LE effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni.

La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell’ASL LE nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;
30. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
31. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13.10.2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00075
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE ASI LE
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023		ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]	
	A	B	C	D				E
	NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024				VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	4	5.836,16 €	93.378,61 €	8	186.757,22 €	280.135,83 €	285.971,99 €	
ASSISTENTE SOCIALE	4	21.139,60 €	101.470,07 €	7	177.572,62 €	279.042,69 €	300.182,29 €	
ASSISTENTE TECNICO	1	1.945,39 €	23.344,65 €	0	- €	23.344,65 €	25.290,04 €	
AUSILIARIO	2	3.454,77 €	41.457,20 €	8	165.828,78 €	207.285,98 €	210.740,74 €	
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	3	1.727,38 €	82.185,79 €	4	82.914,39 €	145.100,18 €	146.827,57 €	
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO	6	10.959,80 €	152.205,11 €	11	279.042,69 €	431.247,80 €	441.817,60 €	
COMMES	2	10.364,30 €	41.457,20 €	2	41.457,20 €	82.914,39 €	93.278,69 €	
DIETISTA	0	- €	- €	0	- €	- €	- €	
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	0	- €	- €	1	45.803,91 €	45.803,91 €	45.803,91 €	
DIRIGENTE BIOLOGO	0	- €	- €	6	348.149,73 €	348.149,73 €	348.149,73 €	
DIRIGENTE FARMACISTA	0	- €	- €	1	58.024,95 €	58.024,95 €	58.024,95 €	
DIRIGENTE INGEGNERE	0	- €	- €	0	- €	- €	- €	
DIRIGENTE MEDICO	29	142.473,68 €	1.770.744,26 €	91	5.556.473,37 €	7.327.217,63 €	7.469.691,31 €	
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	1	9.670,83 €	58.024,95 €	0	- €	58.024,95 €	67.695,78 €	
DIRIGENTE PSICOLOGO	3	14.506,24 €	174.074,86 €	14	812.349,37 €	986.424,23 €	1.000.930,47 €	
DIRIGENTE VETERINARIO	1	5.772,08 €	69.264,98 €	4	277.059,93 €	346.324,92 €	352.097,00 €	
EDUCATORE PROFESSIONALE	6	- €	152.205,11 €	4	101.470,07 €	253.675,18 €	253.675,18 €	
FISIOTERAPISTA	2	- €	50.735,04 €	4	101.470,07 €	152.205,11 €	152.205,11 €	
INFERMIER PEDIATRICO	1	- €	25.367,52 €	0	- €	25.367,52 €	25.367,52 €	
INFERMIERE	22	31.709,40 €	558.085,39 €	27	684.922,97 €	1.243.008,36 €	1.274.717,75 €	
LOGOPEDISTA	0	- €	- €	1	25.367,52 €	25.367,52 €	25.367,52 €	
OPERATORE SOCIO SANITARIO	4	- €	87.573,98 €	8	175.147,96 €	262.721,94 €	262.721,94 €	
OPERATORE TECNICO	4	8.636,92 €	82.914,39 €	9	186.557,38 €	269.471,77 €	278.108,68 €	
OPERATORE TECNICO ADDETTO ASSISTENZA	1	5.182,15 €	20.728,60 €	2	41.457,20 €	62.185,79 €	67.367,94 €	
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	2	5.836,16 €	43.786,99 €	8	175.147,96 €	218.934,95 €	224.771,11 €	
ORTOTTISTA	0	- €	- €	0	- €	- €	- €	
OSTETRICA	0	- €	- €	2	50.735,04 €	50.735,04 €	50.735,04 €	
PUERICULTRICE	1	1.945,39 €	23.344,65 €	0	- €	23.344,65 €	25.290,04 €	
TECNICO EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE	0	- €	- €	0	- €	- €	- €	
TECNICO FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	0	- €	- €	1	25.367,52 €	25.367,52 €	25.367,52 €	
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	1	- €	25.367,52 €	1	25.367,52 €	50.735,04 €	50.735,04 €	
TECNICO PREVENZIONE AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO	2	- €	50.735,04 €	3	76.102,55 €	126.837,59 €	126.837,59 €	
TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	2	6.341,88 €	50.735,04 €	8	202.940,14 €	253.675,18 €	260.017,05 €	
TOTALE	104	287.112,11 €	3.759.186,92 €	235	9.503.488,05 €	13.662.674,98 €	13.949.787,09 €	

NOTE
I valori riportati nella presente tabella comprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

ABILE ASSUNZIONALE ASLE

[illegible]

TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILI PROFESSIONALI		DESCRIZIONE		NUOVA ASSUNZIONE				[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Previsione periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		[D] TOTALE		TOTALE [A+B+C+D]	
		SINTESI ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE		UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE		VALORE ECONOMICO		N. UNITA'		VALORE ECONOMICO		N. UNITA'		VALORE ECONOMICO		N. UNITA'	
INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE
	INFERMIERE	INFERMIERE	D.S.S. LECCO	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE	INFERMIERE

[illegible]

[illegible]

PIANO ASSUNZIONALE ASI LE
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

	RIEPILOGO									
	[A]		[B]		[C]		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
	Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE ECONOMICO	Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024	N. UNITA'	Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI		313.206,73 €							209	10.322.855,92 €
TOTALE parziale PROGRESSIONI		- €							-	- €
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI		43.921,78 €							122	2.652.530,07 €
TOTALE parziale ALTRO		- €							183	- €
TOTALE COMPLESSIVO		357.128,52 €		400		6.504.227,37 €	114	12.618.257,48 €	514	13.949.787,09 €

PIANO ASSUNZIONALE ASI LE
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁ N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₁ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	A ₂ N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₂ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)			
AUTISTI	-	-	27	27	27	-	27
COLL. AMMINISTRATIVI	-	-	19	19	19	-	19
COLL. TECNICO PROFESSIONALE – TECNICO AMBIENTALE	-	-	2	2	2	-	2
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	-	-	1	1	1	-	1
DIRIGENTE BIOLOGO	-	-	10	10	10	-	10
DIRIGENTE MEDICO	-	-	16	16	16	-	16
DIRIGENTE TECNOLOGO ALIM.	-	-	2	2	2	-	2
FISIOTERAPISTI	-	-	5	5	5	-	5
GIORNALISTA	-	-	1	1	1	-	1
INFERMIERI	-	-	126	126	126	-	126
LOGOPEDISTA	-	-	1	1	1	-	1
OSTETRICHE	-	-	16	16	16	-	16
TECNICI DELLA PREVENZIONE	-	-	-	-	-	-	-
TECNICI DI LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
TECNICI DI RADIOLOGIA	-	-	16	16	16	-	16
TOTALE	-	-	242	242	242	-	242

Nella tabella E non sono ricomprese n.172 unità che, non essendo state reclutate da Avviso/Graduatoria, dovranno sostenere una procedura selettiva. A queste si aggiungono n.4 unità non più in servizio presso questa Azienda.

PIANO ASSUNZIONALE ASL LE
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
ASSISTENTE SOCIALE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (OUT)	ASL LECCE	ASL BT
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	COMANDO (OUT)(Legge 266/1999)	ASL LECCE	USL 2 UMBRIA
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE	MOBILITA' REGIONALE	IRCSS CASTELLANA	ASL LE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	MOBILITA' REGIONALE	ASL BAT	ASL LE
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	MOBILITA' REGIONALE	POLICLINICO BARI	ASL LE
DIRIGENTE AVVOCATO	COMANDO (OUT)	ASL LECCE	ASL BR
DIRIGENTE MEDICO	COMANDO (IN)	ASL BARI	ASL LE
DIRIGENTE MEDICO - CHIRURGIA TORACICA	COMANDO (OUT)	ASL LECCE	ASL PESCARA
DIRIGENTE MEDICO - ORGANIZZAZIONE DEI	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	ASL LE
DIRIGENTE MEDICO - ORGANIZZAZIONE DEI	MOBILITA' REGIONALE	ASL BR	ASL LE
DIRIGENTE MEDICO - ORGANIZZAZIONE DEI	MOBILITA' REGIONALE	OSPEDALE PANICO TRICASE	ASL LE
DIRIGENTE MEDICO - PEDIATRIA	COMANDO (IN)	AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	ASL LE
DIRIGENTE PSICOLOGO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON	ASL LE
DIRIGENTE PSICOLOGO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (OUT)	ASL LECCE	ASL BA
EDUCATORE PROFESSIONALE	COMANDO (OUT)(Legge 266/1999)	ASL LECCE	ASL BT
INFERMIERE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	ASL BAT	ASL LE
INFERMIERE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	ASL BR	ASL LE
INFERMIERE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	ASL BR	ASL LE
INFERMIERE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	AUSL RE - REGGIO EMILIA	ASL LE
INFERMIERE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	IRCCS DE BELLIS	ASL LE
INFERMIERE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	USL BOLOGNA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASL MILANO OSPEDALE LUIGI SACCO	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASL MILANO OSPEDALE LUIGI SACCO	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASST LECCO	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASST MELEGNANO MARTESANA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASST NIGUARDA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASST OSPEDALE CARLO POMA MANTOVA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	ASST SETTE LAGHI (VARESE)	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	AUSL PARMA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	AUSL REGGIO EMILIA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	HOSPICE SAN VITO AL TAGLIAMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	IRCCS C. BESTA	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI	ASL LE
INFERMIERE	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	OSPEDALE SAN GIACOMO NOVI LIGURE	ASL LE

PIANO ASSUNZIONALE ASL LE[illegible]

PIANO ASSUNZIONALE ASL LE
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OPERATORE SOCIO SANITARIO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	MOBILITA' REGIONALE/EXTRAREGIONALE (IN CORSO DI DEFINIZIONE)	ASL LE
OSTETRICA	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	OORR FOGGIA	ASL LE
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (IN)	AOU PADOVA	ASL LE
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	ASL LE
TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO	MOBILITA' REGIONALE	ASL TA	ASL LE



Mauro Nicastro
13.10.2023 18:50:30
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1432

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL TA 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti dalle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare

alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenzano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative*

entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato *"Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012"*.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *"Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023"*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 104350 del 16/06/2023 l'ASL TA, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento.

Preso altresì atto che con successiva nota prot. n. 122488 del 13/07/2023, l'ASL TA ha trasmesso il parere rilasciato dal Collegio Sindacale in merito al Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL TA 2021-2023, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1205 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL TA 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota prot. n. 151512 del 07/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 168380 del 04/10/2023, l'ASL TA in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL TA	8.547.328,32 €	249.546.859 €	244.313.234,91 €	5.233.624,09 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL TA	11.489.682,34 €	10.404.441,44 €	304

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL TA		298	298

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL TA 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;*
- b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:*

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto*

dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3”.

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”.*

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’ ASL TA, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL TA, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”;*
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”;*
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”;*
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”.*

In particolare, il Direttore Generale dell’ASL TA potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da

parte dell' ASL TA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL TA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL TA non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell' ASL TA, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL TA, come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL TA possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL TA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL TA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL TA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL TA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021-2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL TA potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL TA di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL TA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento.
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Direttore Generale della ASL TA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la

coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL TA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL TA è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale della ASL TA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL TA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL TA un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL TA, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 10.404.441,44, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL TA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL TA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL TA possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL TA la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL TA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL TA dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL TA di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL TA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL TA possa procedere:
 - a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL TA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL TA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL TA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL TA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL TA dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL TA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella

riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;

- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL TA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL TA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL TA è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL TA effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei

Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL TA nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell’ ASL TA, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 10.404.441,44, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL TA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL TA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL TA possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL TA la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL TA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL TA dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL TA di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL TA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL TA possa

procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.
14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL TA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL TA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:
- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
 - b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.
15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL TA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:
- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
 - b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL TA al 31/12/2022 come spesa del personale;
 - c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;
16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;
17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:
- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL TA dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL TA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL TA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL TA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL TA è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL TA effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile

sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autoveicoli;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL TA nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastrò
13.10.2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00076
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE ASI TA
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023		ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
	A NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	B VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	C VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	D NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	E VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025		
ASSISTENTE AMM.VO	3	21.510,48	96.797,16 €	1	32.265,72 €	129.062,88 €	150.573,36 €
ASSISTENTE SANITARIO	1	12.111,22	35.738,04 €	0		35.738,04 €	47.849,26 €
ASSISTENTE SOCIALE	2	9.135,05	71.476,08 €	6	214.428,24 €	285.904,32 €	295.037,37 €
AUS.SPEC. SERV.SOCIO ASS.	1	7.322,25	28.652,28 €	1	28.652,28 €	57.304,56 €	64.626,81 €
COLL.AMM.VO	1	11.883,61	35.066,40 €	1	35.066,40 €	70.132,80 €	82.016,41 €
CPS INFERMIERE	32	268.897,48	1.160.186,88 €	30	1.087.675,20 €	2.247.862,08 €	2.516.759,56 €
DIRIGENTE BIOLOGO	2	16.582,16	142.132,80 €	2		274.641,60 €	291.223,76 €
DIRIGENTE MEDICO	20	276.266,41	1.353.141,60 €	40	2.706.283,20 €	4.059.424,80 €	4.335.691,21 €
DIRIGENTE VETERINARIO	3	62.018,99	202.971,24 €	5	338.285,40 €	541.256,64 €	603.275,63 €
LOGOPEDISTA	1	3.176,71	35.738,04 €	0		35.738,04 €	38.914,75 €
OPERATORE SOCIO SANITARIO	3	28.265,16	92.504,16 €	3	92.504,16 €	185.008,32 €	213.273,48 €
OPERATORE TECNICO	2	17.122,74	57.341,28 €	3	86.011,92 €	143.353,20 €	160.475,94 €
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO OSTETRICA	14	110.093,02	500.332,56 €	2	60.534,72 €	60.534,72 €	60.534,72 €
TERAPISTA NEURO PSICOMOT.	2	18.365,38	71.476,08 €	0		71.476,08 €	89.841,46 €
TS LABORATORIO BIOMED.	2	9.728,69	71.476,08 €	5	178.690,20 €	250.166,28 €	259.894,97 €
TS RADIOLOGIA MEDICA	3	16.876,30	107.214,12 €	2	71.476,08 €	178.690,20 €	195.566,50 €
COADIUTORE AMM.VO				3	85.960,44 €	85.960,44 €	85.960,44 €
COADIUTORE AMM.VO ESPERTO				2	60.534,24 €	60.534,24 €	60.534,24 €
COLL.AMM.VO ESPERTO				0		- €	- €
COMMESSO				1	28.643,04 €	28.643,04 €	28.643,04 €
DIETISTA				1	35.738,04 €	35.738,04 €	35.738,04 €
DIRIGENTE FARMACISTA				0		- €	- €
DIRIGENTE PSICOLOGO				2	132.508,80 €	132.508,80 €	132.508,80 €
DIRETTORE MEDICO	2	31.749,88 €	190.499,28 €	3	285.748,92 €	476.248,20 €	507.998,08 €
EDUCATORE PROF.LE				3	107.214,12 €	107.214,12 €	107.214,12 €
FISIOTERAPISTA				2	71.476,08 €	71.476,08 €	71.476,08 €
TECNICO PREV. AMB. LUOGO LAV.				1	35.738,04 €	35.738,04 €	35.738,04 €
TECNICO AUDIOMETRISTA				0		- €	- €
TECNICO DELLA RIABILIT. PSICHIATRICA				0		- €	- €
COLL.TECNICO PROF.LE				2	70.132,80 €	70.132,80 €	70.132,80 €
DIRETTORE FARMACIA OSPEDALIERA/ DIP.FARM.				1	95.249,64 €	95.249,64 €	95.249,64 €
DIRIGENTE AREA INFERMIERISTICA				1	63.300,24 €	63.300,24 €	63.300,24 €
INFERMIERE SENIOR				1	36.255,84 €	36.255,84 €	36.255,84 €
TOTALE	94	921.103,54 €	4.252.744,08 €	128	6.315.834,72 €	10.568.578,80 €	11.489.682,34 €

NOTE
I valori riportati nella presente tabella ricomprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

[illegible]

[illegible]

PIANO ASSUNZIONALE ASLTA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE		DISCIPLINA		STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE		UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE		[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		(B) Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
								VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'
DIRIGENTE MEDICO		CHIRURGIA GENERALE		P.O. VALLE D'ITRIA		CHIRURGIA GENERALE		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
DIRIGENTE MEDICO		CHIRURGIA GENERALE		P.O. ORIENTALE		CHIRURGIA GENERALE		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
DIRIGENTE MEDICO		CHIRURGIA GENERALE		P.O. VALLE D'ITRIA		CHIRURGIA GENERALE		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
DIRIGENTE MEDICO		CHIRURGIA GENERALE		P.O. CENTRALE		CARDIOLOGIA		-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
DIRIGENTE MEDICO		MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA		DART		MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA		-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
DIRIGENTE MEDICO		GINECOLOGIA		P.O. OCCIDENTALE		GINECOLOGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		P.O. VALLE D'ITRIA		P.O. VALLE D'ITRIA		GINECOLOGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		MED. TRASLUSIONALE		P.O. CENTRALE		MED. TRASLUSIONALE		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		NEFROLOGIA		P.O. VALLE D'ITRIA		NEFROLOGIA		-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
DIRIGENTE MEDICO		MED. INTERNA		P.O. VALLE D'ITRIA		MED. INTERNA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		IVAR		P.O. VALLE D'ITRIA		MED. LEGALE		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		MED. LEGALE		P.O. OCCIDENTALE		MED. LEGALE		-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
DIRIGENTE MEDICO		MEU		P.O. VALLE D'ITRIA		MEU		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
DIRIGENTE MEDICO		MEU		P.O. VALLE D'ITRIA		MEU		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
DIRIGENTE MEDICO		MEU		P.O. CENTRALE		MEU		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		MEUS/ET118		SET 118		MEUS/ET118		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		UTIN		P.O. CENTRALE		UTIN		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		ORTOPEDIA		P.O. CENTRALE		ORTOPEDIA		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
DIRIGENTE MEDICO		ORTOPEDIA		P.O. ORIENTALE		ORTOPEDIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		NEUROCHIRURGIA		P.O. CENTRALE		NEUROCHIRURGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		NEUROLOGIA		P.O. VALLE D'ITRIA		NEUROLOGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		NEFROLOGIA		P.O. VALLE D'ITRIA		NEFROLOGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		PNEUMOLOGIA		P.O. MOSCATI		PNEUMOLOGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		FISICA SANITARIA		P.O. MOSCATI		FISICA SANITARIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE		STRUTTURE CENTRALI		STRUTTURE CENTRALI		STRUTTURE CENTRALI		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE VETERINARIO		SAV B		SAV B		SAV B		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE VETERINARIO		SAV C		SAV C		SAV C		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE MEDICO		UROLOGIA		UROLOGIA		UROLOGIA		-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
DIRIGENTE MEDICO		Otorinolaringoiatria		Otorinolaringoiatria		Otorinolaringoiatria		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE		AREA SANITARIA		AREA SANITARIA		AREA SANITARIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE		AREA GESTIONE PATRIMONIO		AREA GESTIONE PATRIMONIO		CARDIOLOGIA		-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO		STRUTTURE CENTRALI		STRUTTURE CENTRALI		STRUTTURE CENTRALI		-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
TOTALE ENTRATE ALTRO								-	39	-	12	-	1	-	51	-	-

PIANO ASSUNZIONALE ASL TA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

	RIEPILOGO									
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	65	3.352.821,96 €	135	6.131.302,24 €	200	9.484.124,20 €	200	9.958.423,25 €	200	9.958.423,25 €
TOTALE parziale PROGRESSIONI	0	- €	18	65.019,63 €	18	65.019,63 €	18	65.019,63 €	18	65.019,63 €
TOTALE parziale CONFERIMENTI INCARICHI	0	- €	35	380.998,56 €	35	380.998,56 €	35	380.998,56 €	35	380.998,56 €
TOTALE parziale ALTRO	39	- €	12	- €	51	- €	51	- €	51	- €
TOTALE COMPLESSIVO	104	3.352.821,96 €	200	6.577.320,43 €	304	9.930.142,39 €	304	10.404.441,44 €	304	11.489.682,34 €

PIANO ASSUNZIONALE ASL TA
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017			REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁ N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₁ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	A ₂ N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₂ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)				
ASSISTENTE SANITARIO			2	2	0	0	2	
ASSISTENTE SOCIALE			1	1	0	0	1	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE			9	9	0	0	9	
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE			3	3	0	0	3	
INFERMIERE			207	194	18	0	207	
OSTETRICO			7	7	8	0	7	
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO			12	11	0	0	12	
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA			12	12	1	0	12	
DIRIGENTE BIOLOGO			4	4	1	0	4	
DIRIGENTE MEDICO - CARDIOLOGIA			3	3	1	0	3	
DIRIGENTE MEDICO - FISIATRIA			8	8	0	0	8	
DIRIGENTE MEDICO - CHIRURGIA GENERALE			1	1	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - CHIRURGIA VASCOLARE			1	1	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - IGIENE			0	0	1	0	0	
DIRIGENTE MEDICO - ORTOPEDIA			1	1	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - MEDICINA DEL LAVORO			2	1	1	0	2	
DIRIGENTE MEDICO - RADIOLOGIA			1	1	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - RADIOLOGIA CLINICA			1	1	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - ANESTESIA			1	0	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - NEUROLOGIA			1	0	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - UTINI			0	0	1	0	0	
DIRIGENTE MEDICO - RADIOTERAPIA			1	1	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - MED. INTERNA			0	0	1	0	0	
DIRIGENTE MEDICO - PEDIATRIA			1	0	1	0	1	
DIRIGENTE MEDICO - CHIRURGIA TORACICA			0	0	2	0	0	
DIRIGENTE MEDICO - ALLERGLOGIA			0	0	1	0	0	
DIRIGENTE MEDICO - EMATOLOGIA			0	0	1	0	0	
FISIOTERAPISTA			2	2	0	0	2	
ORTOTTISTA			1	1	0	0	1	
OPERATORE SOCIO SANITARIO			1	1	0	0	1	
TEC. DELLA PREVENZIONE			7	6	0	0	7	
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA'			8	7	0	0	8	
TOTALE	0	0	298	276	42	0	298	

PIANO ASSUNZIONALE ASL TA
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
1 dirigente medico (disciplina oftalmologia)	mobilità	ASL TA	ASL BA
2 dirigenti medici (disciplina medicina interna)	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	ASL BA
1 dirigente medico (disciplina urologia)	comando finalizzato ai sensi dell'art. 52 del CNL Area Sanità 2018-2019	ASL TARANTO	Istituto Oncologico Veneto
1 dirigente amministrativo	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	Arif Puglia
1 dirigente amministrativo	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	REGIONE PUGLIA
1 dirigente medico (disciplina radioterapia)	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	IRCCS GIOVANNI PAOLO II
1 dirigente farmacista	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	ASL SALERNO
1 dirigente psicologo	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	ASL BR
2 OSS	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	ASP REGGIO CALABRIA
1 Ostetrica	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	ASL BT
1 TSRM	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ASL TARANTO	ASL BA
1 coadiutore amministrativo	comando art. 17 legge 266/1999	ASL TARANTO	ASL ROMA 4
1 Fisioterapista	comando art. 17 legge 266/1999	ASL TARANTO	ASP REGGIO CALABRIA
1 Dirigente Analista	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	IRCCS DE BELLIS	ASL TA
1 dirigente medico	comando art. 17 legge 266/1999	Ospedali Riuniti Reggio Calabria	ASL TA
1 Collaboratore Amministrativo	comando art. 30 d.lgs. 165/2001	ARPA PUGLIA	ASL TA
1 Infermiere	comando art. 17 legge 266/1999	Azienda Ospedaliera Lecco	ASL TA
1 infermiere	comando art. 17 legge 266/1999	Ausl Piacenza	ASL TA
1 infermiere	comando art. 17 legge 266/1999	IRCCS CA' Granda	ASL TA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1433

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative*

entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato *"Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012"*.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *"Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023"*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del

Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 55448 del 13/06/2023 l'AOU "Policlinico" di Bari, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, privo del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari 2021-2023, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1208 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1208 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota 78071 dell'08/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 81237 del 20/09/2023, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
AO POLICLINICO DI BARI	7.581.421,92 €	209.773.429 €	207.250.000,00 €	2.523.429,00 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
AO POLICLINICO DI BARI	15.384.300,87 €	12.187.130,87 €	322

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
AO POLICLINICO DI BARI	4	105	109

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

✓ Comma 1 "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

✓ Comma 2 "Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".

✓ Comma 10 "Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

✓ Comma 11. "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca".

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n.

14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall'art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1208 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi*

quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *"al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza".*

Dato atto che la competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", in coerenza con le indicazioni fornire dall'Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall'1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *"Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull'intero anno 2024"*;
2. Tabella B: *"Piano Assunzionale – procedure previste"*;
3. Tabella C: *"Piano stabilizzazioni dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall'art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii"*;
4. Tabella D: *"Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell'azienda cedente e cessionaria"*.

In particolare, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali. con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione

il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento.
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021- 2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.187.130,87, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024 disponendo

che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;

3. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari possa procedere:
- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.
14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:
- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
 - b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
15. di stabilire, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:
- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
 - b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di

Bari al 31/12/2022 come spesa del personale;

c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023;

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;
21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;
22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;
23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;
25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;
28. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;
29. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

30. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

31. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” e “Bilancio della Sanità e dello Sport”, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. “Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi”

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico" di Bari, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.187.130,87, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024 disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
 - b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari al 31/12/2022 come spesa del personale;
 - c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;
16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;
17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:
- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
 - e) il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
 - f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
 - g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
18. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari è, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023;
20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;
21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;
22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;
23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;
25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;
28. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, nonché ai

Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

29. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

30. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

31. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro Nicastro
13.10.2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00077
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO" DI BARI
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023			ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
	A NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	B VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	C VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	D NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	E VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025			
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2	11.736,99 €	72.000,00 €	6	432.000,00 €	8	504.000,00 €	515.736,99 €
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	1	6.980,82 €	28.000,00 €	11	336.000,00 €	12	364.000,00 €	370.980,82 €
Coaduttore amministrativo	1	4.931,51 €	30.000,00 €	3	360.000,00 €	4	390.000,00 €	394.931,51 €
Coaduttore amministrativo senior	1	9.945,21 €	30.000,00 €	2	360.000,00 €	3	390.000,00 €	399.945,21 €
Collaboratore amministrativo professionale	1	5.917,81 €	36.000,00 €	2	432.000,00 €	3	468.000,00 €	473.917,81 €
Collaboratore tecnico professionale	1	9.000,00 €	36.000,00 €	2	432.000,00 €	3	468.000,00 €	477.000,00 €
COMMESSO	0	- €	- €	1	336.000,00 €	1	336.000,00 €	336.000,00 €
Dirigente Amministrativo	2	26.136,99 €	180.000,00 €	3	1.080.000,00 €	5	1.260.000,00 €	1.286.136,99 €
Dirigente Medico	21	492.513,70 €	2.310.000,00 €	43	3.438.000,00 €	64	3.438.000,00 €	3.930.513,70 €
FISIOTERAPISTA	0	- €	- €	1	1.320.000,00 €	1	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €
Infermiere	14	148.320,21 €	630.000,00 €	26	480.000,00 €	40	1.110.000,00 €	1.258.320,21 €
LOGOPEDISTA	0	- €	- €	1	540.000,00 €	1	540.000,00 €	540.000,00 €
Operatore socio sanitario	7	49.080,82 €	252.000,00 €	10	480.000,00 €	17	732.000,00 €	781.080,82 €
OPERATORE TECNICO	0	- €	- €	1	432.000,00 €	1	432.000,00 €	432.000,00 €
Operatore tecnico specializzato	1	5.917,81 €	36.000,00 €	3	432.000,00 €	4	468.000,00 €	473.917,81 €
Ostetrica	0	- €	- €	1	432.000,00 €	1	432.000,00 €	432.000,00 €
Tecnico sanitario di radiologia medica	2	26.136,99 €	90.000,00 €	2	540.000,00 €	4	630.000,00 €	656.136,99 €
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	2	18.616,44 €	90.000,00 €	0	- €	2	90.000,00 €	108.616,44 €
ASSISTENTE RELIGIOSO	2	20.909,59 €	72.000,00 €	0	- €	2	72.000,00 €	92.909,59 €
DIRIGENTE MEDICO UNIV.	18	117.134,55 €	551.595,20 €	9	319.189,67 €	27	870.784,87 €	987.919,42 €
DIRIGENTE SANITARIO - BIOLOGO UNIV.	1	17.224,78 €	49.505,90 €	1	49.505,90 €	2	99.011,80 €	116.236,58 €
TOTALE	77	970.504,19 €	4.493.101,10 €	128	9.920.695,57 €	205	9.866.385,43 €	15.384.300,87 €

NOTE
I valori riportati nella presente tabella ricomprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.I.D. non prorogato

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICE"
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI

PROGRESSIONI VERTICALI

	TOTALE parziale PROGRESSIONI
--	------------------------------

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO" DI BARI
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI										TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]			
			[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione per il 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		[D] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024									
			VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'								
Dirigente di Dipartimento Dirigente Medico	UOC	POLICLINICO DI BARI			7	140.000,00 €			1	110.000,00 €	7	140.000,00 €	1	110.000,00 €	7	175.000,00 €		
	UOSU/OSD	POLICLINICO DI BARI	MEDICINA INTERNA							1	110.000,00 €			1	110.000,00 €	1	110.000,00 €	
	UOSU/OSD	POLICLINICO DI BARI	ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALIERA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	ENDOSCOPIA TORACICA			1	- €											
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	ANGIOLOGIA INTERVENTISTICA NEUROLOGICA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	LABORATORIO NEUROFISICA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	MEDICINA FISICA RIABILITATIVA E DELLO SPORT															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	TRAUMATOLOGIA DEL PAZIENTE ANZIANO															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	AFERESI TERAPIUTICA E CELLULE STAMINALI															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	ALLERGIOLOGIA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CENTRO EMOSTASI E TROMBOSI (EMOFILIA)															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CENTRO REGIONALE TRAPIANTI															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	MAIUTATI DEL PANCREAS E DELLE VIE BILIARI. EPD ED ENDOSCOPIA DINAMICA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	NEFROLOGIA E DIALISI - COVID-19															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	PATOLOGIE INNOVATIVE SENILI															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	POLIARTRI E TERAPIE INNOVATIVE															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	UNITA' DIAGNOSTICA E TERAPIA ANTIMIGRALE															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CHIRURGIA EPATO-BILIARE CON ANNESSO CENTRO TRAPIANTI															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	COLOPROCTOLOGIA ONCOLOGICA E FUNZIONALE															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	COORDINAMENTO ATTIVITA' PERICOLO NASCITA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	PROGNOSE MEDICAMENTE ASSISTITA E CONSEGNAAMENTO DEI GAMETI															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	TERAPIA INTENSIVA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	TRAPIANTO DI RENE															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	UROLOGIA FUNZIONALE E ANDROLOGIA CHIRURGICA															
	Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CENTRO DI FORTIFICAZIONE E DAY SURGERY															
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CHIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	REPARTI OPERATORI CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA VASCOLARE																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	REPARTI OPERATORI TIPO PLESSO CLINICHE CHIRURGICHE																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	ANESTESIA GENERALE PEDIATICA																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CHIRURGIA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	CHIRURGIA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	GENETICA CLINICA																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	PATOLOGIA DELL'ANCA IN ETA' EVOLUTIVA																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	PSICOLOGIA GIOVANNI XXIII																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	DIAGNOSTICA MOLECOLARE																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	RADIOLOGISTICA COVID - 19																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	COMITATO ETICO - MONITORIO TRAPIANTI - UMACA																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	LOGISTICA, DISTRIBUZIONE DIRETTA E CONTROLLO DELLA SPESA																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	UNITA' DI VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA RICOVERI E PRESTAZIONI (UVARIP)																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	ASSISTENZA E CONSIGLI E GESTIONE DEL RUOLO																
Dirigente Medico	POLICLINICO DI BARI	STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA																
			TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI		50	140.000,00 €	2	220.000,00 €	52	360.000,00 €	52	395.000,00 €						

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	ALTRO (COMANDI, PROROGHE T.D.E.C.)										TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
			[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]					
			VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'				
Dirigenti Professioni Sanitarie Infermistiche Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico Dirigente Medico		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
		POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-	
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		
	POLICLINICO DI BARI	- €	-	- €	-	- €	-	-	- €	-	-	-	-	-		

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO" DI BARI
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

	RIEPILOGO									
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024	
	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	58	4.950.000,00 €	107	6.193.390,00 €	165	11.143.390,00 €	165	11.624.130,87 €	165	11.624.130,87 €
TOTALE parziale PROGRESSIONI	-	- €	84	168.000,00 €	84	168.000,00 €	84	168.000,00 €	84	168.000,00 €
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	50	140.000,00 €	2	220.000,00 €	52	360.000,00 €	52	395.000,00 €	52	395.000,00 €
TOTALE parziale ALTRO	21	- €	-	- €	21	- €	21	- €	21	- €
TOTALE COMPLESSIVO	129	5.090.000,00 €	193	6.581.390,00 €	322	11.671.390,00 €	322	12.187.130,87 €	322	15.384.300,87 €

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO" DI BARI
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017			REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprendivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁	B ₁ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	A ₂	B ₂ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)				
					N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO			
Dirigente Amministrativo	1							1
Dirigente Biologo	3		8	8				11
Dirigente Medico			23	23	4			23
Dirigente Psicologo			2	2				2
Collaboratore Amministrativo Professionale			12	12				12
Collaboratore Tecnico Professionale			12	12	1			12
INFERMIERE			26	19				26
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO			5	5	2			5
Assistente Sanitario			1	1				1
Ortottista			3	3				3
Dietista			3	3				3
Assistente Tecnico			1	1				1
Audiometrista			1	1				1
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica			8	8				8
TOTALE	4	0	105	98	7	0		109

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO" DI BARI
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
INFERMIERE	MOBILITA' A SCAMBIO	AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA' A SCAMBIO	AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL BARI	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA' A SCAMBIO	IRCCS DE BELLIS	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL LATINA	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL BRINDISI	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL BT	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	AOU FOGGIA	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL BRINDISI	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL ROMA 6	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	AOU FOGGIA	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL BT	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL 2 LANCIANO	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL TA	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL TA	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL 2 LANCIANO	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL 2 LANCIANO	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	ASL BRINDISI	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE SOCIO SANITARIO	MOBILITA' A SCAMBIO	AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE	POLICLINICO DI BARI

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO" DI BARI
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
INFERMIERE	MOBILITA'	ASST SANTI PAOLO E CARLO MILANO	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA'	AUSL IMOLA	POLICLINICO DI BARI
INFERMIERE	MOBILITA'	AO PARMA	POLICLINICO DI BARI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	MOBILITA'	ASL BT	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	MOBILITA'	ASST LECCO	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	MOBILITA'	ASL BT	POLICLINICO DI BARI
OPERATORE TECNICO	MOBILITA'	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
LOGOPEDISTA	MOBILITA'	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
LOGOPEDISTA	MOBILITA'	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
LOGOPEDISTA	MOBILITA'	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSORE	MOBILITA'	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	MOBILITA'	ASL BRINDISI	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	MOBILITA'	ASL BRINDISI	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE PSICOLOGO	MOBILITA'	ASL TA	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	COMANDO	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	COMANDO	ASL BA	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE MEDICO	COMANDO	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	POLICLINICO DI BARI
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	COMANDO	ASP TRAPANI	POLICLINICO DI BARI



Mauro Nicastrò
13.10.2023
18:50:30
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1434

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,*

o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato *"Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012"*.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *"Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023"*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 13230 del 01/06/2023 l'IRCCS "G. Paolo II" di Bari, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, corredato del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" 2021-2023, adottati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1210 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP IRCCS "Giovanni Paolo II" 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che, con nota prot. n. 20551 del 07/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 21813 del 21/09/2023, l'IRCCS "Giovanni Paolo II", in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
IRCCS GIOVANNI PAOLO II	2.415.834,00 €	35.152.116 €	32.717.545,00 €	2.434.571,00 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
IRCCS GIOVANNI PAOLO II	2.706.237,67 €	1.511.793,00 €	51

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
IRCCS GIOVANNI PAOLO II		17	17

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

- ✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
- ✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
- ✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
- ✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.
- ✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall'art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1210 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP IRCCS "Giovanni Paolo II" 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;*
- b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:*

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto*

dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3”.

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”.*

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dall’IRCCS Giovanni Paolo II, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”;*
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”;*
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”;*
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”.*

In particolare, il Direttore Generale, dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” potrà dare avvio alle procedure assunzionali,

di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'IRCCS "Giovanni Paolo II" per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato

piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 1.511.793,00, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente prevalentemente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo

II" come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a. la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

b. i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" al 31/12/2022 come spesa del personale;

c. le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà di adottare gli Atti aziendali, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) di prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'IRCCS "Giovanni Paolo II" per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

20. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;
25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
27. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;
28. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
29. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
30. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Bilancio della Sanità e dello Sport"

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 1.511.793,00, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente prevalentemente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" possa procedere:
 - a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9- septiesdecies del decreto-

legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a. la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

b. i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" al 31/12/2022 come spesa del personale;

c. le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti

i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;

e) il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" dovrà di adottare gli Atti aziendali, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;

f) di prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'IRCCS "Giovanni Paolo II" per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;

g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale dall'IRCCS "Giovanni Paolo II" è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

20. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

28. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

29. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

30. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro Nicastro
13.10.2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00078
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "G. PAOLO II"
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023			ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
	A	B	C	D	E			
	NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023		VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025			
OSS	1	9.861,33 €	59.168,00 €	0		1	59.168,00 €	69.029,33 €
Tecnico di Laboratorio Biomedico			160.000,00 €	0		0	160.000,00 €	160.000,00 €
Tecnico di Laboratorio Biomedico			40.000,00 €			0	40.000,00 €	40.000,00 €
Tecnico di Radiologia			40.000,00 €	0		0	40.000,00 €	40.000,00 €
Collaboratore amministrativo			33.000,00 €	0		0	33.000,00 €	33.000,00 €
Collaboratore amministrativo			33.000,00 €			0	33.000,00 €	33.000,00 €
Collaboratore amministrativo			33.000,00 €			0	33.000,00 €	33.000,00 €
Dirigente Medico - Radiodiagnostica			95.000,00 €	0		0	95.000,00 €	95.000,00 €
Dirigente Medico - Oncologia			95.000,00 €			0	95.000,00 €	95.000,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Generale			95.000,00 €			0	95.000,00 €	95.000,00 €
Dirigente Medico - Radiodiagnostica			95.000,00 €			0	95.000,00 €	95.000,00 €
Dirigente Medico - Radiodiagnostica - T.D.	1	7.916,67 €	95.000,00 €			1	95.000,00 €	102.916,67 €
Dirigente Medico - Chirurgia Generale			95.000,00 €			0	95.000,00 €	95.000,00 €
Dirigente Medico - Chirurgia Toracica	1	23.750,00 €	95.000,00 €			1	95.000,00 €	118.750,00 €
Dirigente Medico - Urologia	1	15.833,33 €	95.000,00 €			1	95.000,00 €	110.833,33 €
Assistente Amministrativo			33.000,00 €			0	33.000,00 €	33.000,00 €
Assistente Amministrativo			33.000,00 €	0		0	33.000,00 €	33.000,00 €
Assistente Amministrativo	1	8.250,00 €	33.000,00 €			1	33.000,00 €	41.250,00 €
Infermiere	1	6.958,33 €	83.500,00 €	0		1	83.500,00 €	90.458,33 €
Dirigente Amministrativo			80.000,00 €	0		0	80.000,00 €	80.000,00 €
Assistente Sociale			40.000,00 €	0		0	40.000,00 €	40.000,00 €
Direttore Medico			120.000,00 €	0		0	120.000,00 €	120.000,00 €
Dirigente Medico - T.I.				6	570.000,00 €	6	570.000,00 €	570.000,00 €
Dirigente Biologo - T.I.				1	85.000,00 €	1	85.000,00 €	85.000,00 €
Assistente Amministrativo - T.I.				1	33.000,00 €	1	33.000,00 €	33.000,00 €
Dirigente Amministrativo - T.I.				1	80.000,00 €	1	80.000,00 €	80.000,00 €
Dirigente Medico - T.D.				3	285.000,00 €	3	285.000,00 €	285.000,00 €
TOTALE	6	72.569,67 €	1.580.668,00 €	12	1.053.000,00 €	18	2.633.668,00 €	2.706.237,67 €

NOTE

I valori riportati nella presente tabella ricomprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "G. PAOLO II"

TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

NUOVE ASSUNZIONI													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 VALORE ECONOMICO		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		TOTALE [B]+[C] N. UNITA' VALORE ECONOMICO			
				VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE
DIRIGENTE MEDICO	GINECOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDC GINECOLOGIA ONCOLOGICA CLINICIZZATA	26.917,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	121.917,00 €	1		
DIRIGENTE MEDICO	RADIODIAGNOSTICA	IRCCS G. PAOLO II	UDSD RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E UDSD RADIOLOGIA SENOLOGICA	95.000,00 €	4	380.000,00 €	4	380.000,00 €	4	475.000,00 €	4		
DIRIGENTE MEDICO	GINECOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDC ANATOMIA PATOLOGICA, UDSD PATOLOGIA CLINICA, UDSD DIAGNOSTICA	36.667,00 €	3	120.000,00 €	3	120.000,00 €	3	156.667,00 €	3		
DIRIGENTE MEDICO	FISICA E RIABILITATIVA	IRCCS G. PAOLO II	UDSDV Centro di Orientamento Oncologico (COO) - Comando da AOI Policlinico	27.788,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	122.788,00 €	1		
DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA TORACICA	IRCCS G. PAOLO II	UDC CHIRURGIA TORACICA (Avviso Pubblico Tempo determinato)	7.917,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	102.917,00 €	1		
DIRIGENTE MEDICO	DERMATOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	DIREZIONE SANITARIA	7.917,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	102.917,00 €	1		
DIRIGENTE MEDICO	RADIODIAGNOSTICA	IRCCS G. PAOLO II	UDSD RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	7.917,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	102.917,00 €	1		
DIRIGENTE MEDICO	EMATOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDC EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DI MIDOLLO	190.000,00 €	2	380.000,00 €	2	380.000,00 €	2	570.000,00 €	2		
DIRIGENTE MEDICO	GINECOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDC GINECOLOGIA ONCOLOGICA CLINICIZZATA	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	190.000,00 €	1		
DIRIGENTE MEDICO	GINECOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDC EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DI MIDOLLO	475.000,00 €	1	95.000,00 €	1	95.000,00 €	1	570.000,00 €	1		
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI				210.043,00 €		975.000,00 €	4	326.750,00 €	16	1.301.750,00 €	16		
PROGRESSIONI VERTICALI													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 VALORE ECONOMICO		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		TOTALE [B]+[C] N. UNITA' VALORE ECONOMICO			
				VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE
			/	- €		0	0	- €	0	- €	0		
TOTALE parziale PROGRESSIONI				- €		0	0	- €	0	- €	0		
CONFERIMENTO INCARICHI													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 VALORE ECONOMICO		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		TOTALE [B]+[C] N. UNITA' VALORE ECONOMICO			
				VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE
DIRIGENTE MEDICO	GASTROENTEROLOGIA/	IRCCS G. PAOLO II	UDS ENDOSCOPIA DIGESTIVA	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	UROLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDSDV UROLOGIA	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDSDV Centro di Orientamento Oncologico (COO)	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDSDV Oncologia Medica Patologia Toracica	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDS Oncologia Medica Patologia Mammaria	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA	IRCCS G. PAOLO II	UDS Oncologia Medica Apparato Urogenitale	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	RADIODIAGNOSTICA	IRCCS G. PAOLO II	UDSD RADIOLOGIA SENOLOGICA	- €	1	- €	1	- €	1	- €	1		
DIRIGENTE MEDICO	PATOLOGIA CLINICA	IRCCS G. PAOLO II	TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	- €	0	- €	8	- €	8	- €	8		
ALTRO (COMANDI, PROROGHE TD ECC...)													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 VALORE ECONOMICO		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 N. UNITA' VALORE ECONOMICO		TOTALE [B]+[C] N. UNITA' VALORE ECONOMICO			
				VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE	ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE
INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO		IRCCS G. PAOLO II	UDSDV Centro di Orientamento Oncologico (COO) e n. 11 postazioni territoriali ASL Bari - Avviso pubblicato sul BUR Puglia n. 84 del 14/09/2023 per n. 22 Infermieri a T.D. - Progetto "TeleCOO" con SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DELLO STATO (Decreto n. 440/2022 del 09/12/2022 del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale)	- €	22	- €	0	- €	22	- €	22		
DIRIGENTE FARMACISTA A TEMPO DETERMINATO	FARMACIA OSPEDALIERA	IRCCS G. PAOLO II	UDC FARMACIA E UMACA - PROROGHE n. 3 CONTRATTI A.T.D. dal 01/09/2023 al 31/12/2023 e dal 1/1/2024 al 31/12/2024 per attività del Comitato Etico - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DEI PRIVATI	- €	3	- €	0	- €	3	- €	3		
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE A TEMPO DETERMINATO (LAUREA IN MATEMATICA-STATISTICA-INFORMATICA-FISICA-INGEGNERIA)		IRCCS G. PAOLO II	DIREZIONE SCIENTIFICA - N. 2 CONTRATTI A.T.D. per il Progetto DARE - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DEL PNRR (Decreto del M.I.U.R. n. 931 del 08/08/2022)	- €		- €	2	- €	2	- €	2		
TOTALE parziale ALTRO				- €	25	- €	2	0	27	- €	27		

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "G. PAOLO II"
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

	RIEPILOGO									
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024	
	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	12	975.000,00 €	4	326.750,00 €	16	1.301.750,00 €	16	1.511.793,00 €	16	1.511.793,00 €
TOTALE parziale PROGRESSIONI	-	- €	-	- €	0	- €	0	- €	-	- €
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	-	- €	8	- €	8	- €	8	- €	8	- €
TOTALE parziale ALTRO	25	- €	2	- €	27	- €	27	- €	27	- €
TOTALE COMPLESSIVO	37	975.000,00 €	14	326.750,00 €	51	1.301.750,00 €	51	1.511.793,00 €	51	2.706.237,67 €

IRCS G. PAOLO II
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁	B ₁	A ₂	B ₂			
	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE			1	1	1		1
OPERATORE SOCIO SANITARIO					2		0
INFERMIERE			13	12	6		13
TECNICO DI LABORATORIO			1	1	1		1
BIOMEDICO							
COLLABORATORE TECNICO			1	1			1
PROFESSIONALE - INGEGNERE							
COLLABORATORE PROFESSIONALE SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA			1	1			1
TOTALE	0	0	17	16	10	0	17

IRCCS G. PAOLO II

TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI GIA' CONCLUSI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
DIRIGENTE MEDICO FISIATRA	COMANDO DA SETTEMBRE 2023	AOU POLICLINICO BARI	IRCCS BARI
DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPISTA	COMANDO DA APRILE 2023	ASL TA	IRCCS BARI
ASSISTENTE TECNICO	MOBILITA' DA GENNAIO 2023	ASL BT	IRCCS BARI
FISIOTERAPISTA	MOBILITA' DA GENNAIO 2023	ASL BARI	IRCCS BARI
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE	COMANDO DA GENNAIO 2023 E MOBILITA' IN CORSO	AOU POLICLINICO BARI	IRCCS BARI
DIRIGENTE MEDICO GASTROENTEROLOGIA	MOBILITA' DA GENNAIO 2023	AOU POLICLINICO BARI	IRCCS BARI



Mauro Nicastro
13.10.2023 18:50:30
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1435

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'IRCCS "De Bellis" 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti dalle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;

- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che "[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvercano

ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012".

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta

Regionale n. 261 del 06/03/2023”, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell’ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall’art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 71 della L. 191/2009 (“2004 - 1,4%”) e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”, congiuntamente alla Sezione regionale “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti”, provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione “Bilancio della Sanità e dello Sport”, su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell’attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell’Azienda/Ente del SSR l’autorizzazione totale, l’autorizzazione parziale o il diniego a procedere all’attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L.

122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che in data 26/05/2023 l'IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, corredato del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP IRCCS "De Bellis", 2021-2023, adottati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1206 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP IRCCS "De Bellis", 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota prot. n. 13669 del 07/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 15169 del 04/10/2023, l'IRCCS "De Bellis", in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
IRCCS DE BELLIS	1.254.583,20 €	22.730.191 €	19.488.023,00 €	3.242.168,00 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
IRCCS DE BELLIS	1.457.582,74 €	1.105.558,33 €	22

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
IRCCS DE BELLIS	1	0	1

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

- ✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
- ✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.
- ✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
- ✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.
- ✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- l'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP IRCCS "De Bellis", 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di*

inquadramento di cui al comma 3”.

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”.*

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’IRCCS “De Bellis”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dall’IRCCS De Bellis, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”;*
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”;*
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”;*
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”.*

In particolare, il Direttore Generale dell’IRCCS “De Bellis”, potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell’IRCCS “De Bellis”, degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della

capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'IRCCS "De Bellis", ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio delle Aziende ed Enti del S.S.R. come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "De Bellis", al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS "De Bellis" al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'IRCCS "De Bellis", per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento.
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e,

pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "De Bellis" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' IRCCS De Bellis, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 1.105.558,33, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS"De Bellis" potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS"De Bellis" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure

assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale dell'IRCCS "De Bellis" dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'IRCCS "De Bellis" come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9- septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in

attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS De Bellis al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

15. di stabilire che per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS De Bellis al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;

- e) il Direttore Generale dell'IRCCS"De Bellis" dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate nell'IRCCS"De Bellis" per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
18. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS"De Bellis" è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS"De Bellis" è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
19. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS"De Bellis" è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.
20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'IRCCS"De Bellis" effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;
21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;
22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;
23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;
25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023 , anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
27. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'IRCCS "De Bellis" nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;
28. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
29. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
30. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni "Strategia e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. "Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi"

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR"

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell’ IRCCS De Bellis, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 1.105.558,33, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale dell’IRCCS “De Bellis” potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell’IRCCS “De Bellis” degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi

disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale dell'IRCCS "De Bellis" dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'IRCCS "De Bellis" come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed

integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS De Bellis al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

15. di stabilire che per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis", qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'IRCCS De Bellis al 31/12/2022 come spesa del personale;

c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone

tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;

e) il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;

f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dell'IRCCS "De Bellis" per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;

g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che la il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

20. di stabilire che il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione

regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023 , anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'IRCCS "De Bellis" nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

28. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

29. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

30. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13.10.2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00079
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "S. DE BELLIS"
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023		ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
	A	B	C	D			
	NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025		
Ausiliario Specializzato	1	6.361,64 €	38.700,00 €	0	- €	38.700,00 €	45.061,64 €
Coadiutore Amministrativo			- €	2	77.400,00 €	77.400,00 €	77.400,00 €
Collaboratore Amministrativo			- €	0	- €	- €	- €
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere			- €	3	135.300,00 €	135.300,00 €	135.300,00 €
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico			- €	2	90.200,00 €	90.200,00 €	90.200,00 €
Direttore Sanitario Biologo	1	18.591,78 €	113.100,00 €	0	- €	113.100,00 €	131.691,78 €
Dirigente Medico	3	70.435,89 €	362.100,00 €	2	241.400,00 €	603.500,00 €	673.935,89 €
Dirigente Sanitario Biologo	1	37.493,42 €	113.100,00 €	0	- €	113.100,00 €	150.593,42 €
Dirigente sanitario Farmacista			- €	1	113.100,00 €	113.100,00 €	113.100,00 €
Operatore Socio Sanitario			- €	1	40.300,00 €	40.300,00 €	40.300,00 €
TOTALE	6	132.883 €	627.000 €	11	697.700 €	1.324.700,00 €	1.457.582,74 €

NOTE

I valori riportati nella presente tabella comprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

[illegible][illegible]

PROFILO PROFESSIONALE	DESCRIZIONE	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	CONFERIMENTO INCARICHI										TOTALE (A)+(B)+(C)	
			(A) Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE		(B) Previsione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		(C) Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE (B)+(C)				
						N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO			N. UNITA'		
	Direttore Medico	Beddiagnostica	IRCCS "S. de Bellis"	-	-	€	0	-	€	1	120.700,00 €	1	120.700,00 €	
	Direttore Sanitario Farmacia	Farmacia	IRCCS "S. de Bellis"	-	-	€	0	-	€	1	113.300,00 €	1	113.300,00 €	
	Direttore di Dipartimento - Incremento per indennità di Direttore di Dipartimento	-	IRCCS "S. de Bellis"	-	-	€	0	-	€	2	213.300,00 €	2	213.300,00 €	

AUTRO (GOMANDI, PROLOGHE TD ECC...)											
PROFILO PROFESSIONALE	DESCRIZIONE	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	(A)		(B)		(C)	TOTALE (B)+(C)		TOTALE (A)+(B)+(C)
				Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		Previsione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023			TOTALE (B)+(C)		
				VALORE ECONOMICO	VALORE N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	VALORE N. UNITA'	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
				- €	- €	- €	- €	1	- €	1	- €
			INCCS "S. de' Bellis"								1
Argenteo Analista	Informatica			- €	- €	- €	- €	1	- €	1	- €

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "S. DE BELLIS"
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO												
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024	
	VALORE ECONOMICO		N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO		
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	92.958,33 €		6	497.400,00 €	2	241.400,00 €	8	738.800,00 €	8	831.758,33 €		
TOTALE parziale PROGRESSIONI	- €		-	- €	11	10.000,00 €	11	10.000,00 €	11	10.000,00 €		1.457.582,74 €
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	- €		-	- €	2	263.800,00 €	2	263.800,00 €	2	263.800,00 €		
TOTALE parziale ALTRO	- €		-	- €	1	- €	1	- €	1	- €		
TOTALE COMPLESSIVO	92.958,33 €		6	497.400,00 €	16	515.200,00 €	22	1.012.600,00 €	22	1.105.558,33 €	1.457.582,74 €	

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "S. DE BELLIS"
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁	B ₁	A ₂	B ₂			
	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)			
Dirigente Sanitario Biologo	1	1	0	0	0	0	1
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica					1	0	0
TOTALE	1	1	0	0	1	0	1

PIANO ASSUNZIONALE IRCCS "S. DE BELLIS"
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
Dirigente Analista	COMANDO 100% (durata residua 18 mesi)	IRCCS "S. de Bellis"	ASL TA



Mauro Nicastro
13.10.2023 18:50:30
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1436

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenzano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,*

entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato *"Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012"*.

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante *"Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023"*, la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 000014371 del 09/06/2023 l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, privo del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Preso altresì atto della deliberazione DG Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia n. 316 del 15/06/2023, come modificata con deliberazione DG n. 399 del 06/07/2023, di adozione del Piano Triennale di fabbisogno di Personale (PTFP) 2022-2024 dell'AOU "Policlinico Riuniti" di Foggia.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP 2021-2023 l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1203 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio assunzionale derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1203 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota prot. n. 20317 del 08/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 21475 del 20/09/2023, l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
AO OO RR FOGGIA	2.200.227,33 €	141.355.186 €	116.492.776,63 €	24.862.409,37 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
AO OO RR FOGGIA	9.732.974,03 €	7.958.268,20 €	129

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
AO OO RR FOGGIA		66	66

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
3. ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;

4. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

✓ Comma 1 "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".

✓ Comma 2 "Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".

✓ Comma 10 "Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

✓ Comma 11. "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca".

✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall'art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".

- l'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1209 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *“i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3”*.

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”*.

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa ,autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024, nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”*;

2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”*;
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”*;
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”*.

In particolare, il Direttore Generale l’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte l’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all’Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio assunzionale determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell’anno 2023, con il supporto dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all’assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia, al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i

requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonchè della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o

territoriale riportate dall'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;

g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023

il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023

e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 7.958.268,20, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;

3. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;

5. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;
12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia possa procedere:
- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
 - b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.
14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:
- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
 - b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:
- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e

ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.
20. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;
21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;
22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;
23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;
25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
27. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

28. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

29. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

30. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” e “Bilancio della Sanità e dello Sport”, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. “Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi”

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 7.958.268,20, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile;
5. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento,

pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio l'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio assunzionale approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

18. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è tenuto ad

attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

20. di stabilire che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Policlinico Riuniti" di Foggia effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportare autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al

Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

28. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

29. di disporre che la competente Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

30. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13.10.2023 15:50:43
GMT+01:00

SGO_DEL_2023_00080
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023			ANNO 2024			TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
	A NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	B VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	C VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	D NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	E				
					VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024 PROIETTATO NEL 2025				
ASS. AMMINISTRATIVO	1	10.115,30 €	40.461,21 €	1		40.461,21 €	2	80.922,42 €	91.037,72 €
ASS. TECN. - PROGRAMMATORE			- €	0		- €	0	0,00 €	0,00 €
AUS. SPEC. SERV. SANITARI	3	27.122,21 €	108.488,85 €	7		253.140,65 €	10	361.629,50 €	388.751,71 €
COMMESSO	1	11.927,17 €	35.781,50 €	0		- €	1	35.781,50 €	47.708,67 €
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	3.027,71 €	36.332,50 €	2		72.665,00 €	3	108.997,50 €	112.025,21 €
COLL. AMMINISTRATIVO PROF.			- €	2		86.657,62 €	2	86.657,62 €	86.657,62 €
COLL. PROF. SAN. - FISIOTERAPISTA			- €	1		44.003,41 €	1	44.003,41 €	44.003,41 €
COLL. PROF. SAN. - INFERMIERE	11	127.831,25 €	496.286,01 €	20		902.338,20 €	31	1.398.624,21 €	1.526.455,46 €
COLL. PROF. SAN. - OSTETRICA			- €	0		- €	0	0,00 €	0,00 €
COLL. PROF. SAN. - TECN. SAN. LAB. BIOM.	1	11.000,85 €	44.003,41 €	3		132.010,23 €	4	176.013,64 €	187.014,49 €
COLL. PROF. SAN. - TECN. SAN. RAD. MED.			- €	2		91.397,54 €	2	91.397,54 €	91.397,54 €
DIRETTORE MEDICO			- €	2		276.162,46 €	2	276.162,46 €	276.162,46 €
DIRIGENTE BIOLOGO	5	118.831,76 €	509.278,95 €	1		101.855,79 €	6	611.134,74 €	729.966,50 €
DIRIGENTE MEDICO	11	298.293,41 €	1.193.173,63 €	29		3.145.639,57 €	40	4.338.813,20 €	4.637.106,61 €
DIRIGENTE PSICOLOGO			- €	2		203.711,58 €	2	203.711,58 €	203.711,58 €
DIRIGENTE FARMACISTA	1	25.463,95 €	101.855,79 €	0		- €	1	101.855,79 €	127.319,74 €
OPER. SOCIO SANITARIO	5	47.439,48 €	189.757,90 €	8		303.612,64 €	13	493.370,54 €	540.810,02 €
OPER. TECN. - AUTISTA			- €	0		- €	0	0,00 €	0,00 €
OPER. TECN. ADDETTO ALL'ASSISTENZA			- €	0		- €	0	0,00 €	0,00 €
OPER. TECN. - MECCANICO MOTORISTA			- €	0		- €	0	0,00 €	0,00 €
OPER. TECN. - CENTRALINISTA			- €	0		- €	0	0,00 €	0,00 €
OPER. TECN. SPEC. - AUTISTA AUTOAMBULANZA	1	9.480,14 €	37.920,56 €	11		417.126,16 €	12	455.046,72 €	464.526,86 €
OPER. TECN. SPEC.	2	22.120,33 €	75.841,12 €	1		37.920,56 €	3	113.761,68 €	135.882,01 €
PUERICULTRICE ESPERTA			- €	1		42.436,42 €	1	42.436,42 €	42.436,42 €
TOTALE	43	712.653,56 €	2.869.181,43 €	93		6.151.199,04 €	136	9.020.320,47 €	9.732.974,03 €

NOTE
I valori riportati nella presente tabella ricomprendono le cessazioni di personale a T.i., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

[illegible]

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Protezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 su 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		[B]+[C]		[A]+[B]+[C]	
				VALORE ECONOMICO		N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SC CONCORSE E ASSUNZIONI				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SC APPALTI E CONTRATTI DI BENI E SERVIZI				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SC APPALTI E CONTRATTI DI FARMACI E DISPOSITIVI				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SSO INGEGNERIA CLINICA				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SSO INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SC MEDICINA OSPEDALIERA	MEDICINA		MEDICINA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
CONFERIMENTO INCARICO SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSPEDALIERA	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
			TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	- €	- €		- €	2	276.824,46 €	7	276.824,46 €	7	276.824,46 €
ALTRO (COMANDI, PROROGHE TD ECC...)													
PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Protezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 su 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		[B]+[C]		[A]+[B]+[C]	
				VALORE ECONOMICO		N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
				- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
INFERMIERE			STRUTTURE VARIE	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
DIRIGENTE MEDICO			ORTOPEDIA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
COLL. AMMINISTRATIVO PROF.			NEONATOLOGIA E UTIN	- €	- €		- €		- €		- €	2	- €
COLL. PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE			STRUTTURE VARIE	- €	- €		- €		- €		- €	2	- €
COLL. PROF. SAN. DENTISTA			DIREZIONE SANITARIA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
DIRIGENTE MEDICO			DIREZIONE SANITARIA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
DIRIGENTE MEDICO			ANESTESIA E RIANIMAZIONE	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA			NEUROCHIRURGIA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA			RADIOLOGIA	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIODIAGNOSTICA			LABORATORIO D'ANALISI	- €	- €		- €		- €		- €	1	- €
			TOTALE parziale ALTRO	- €	- €	4	- €	8	- €	12	- €	12	- €

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO											
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024	
	VALORE ECONOMICO		VALORE ECONOMICO		VALORE ECONOMICO		VALORE ECONOMICO				
	N. UNITA'		N. UNITA'		N. UNITA'		N. UNITA'				
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	592.682,98 €	37	2.607.305,14 €	66	4.450.808,24 €	103	7.058.113,38 €	103	7.650.796,36 €		
TOTALE parziale PROGRESSIONI	2.408,41 €	7	28.900,97 €	-	- €	7	31.309,38 €	7	31.309,38 €		
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	- €	5	- €	2	276.162,46 €	7	276.162,46 €	7	276.162,46 €	9.732.974,03 €	
TOTALE parziale ALTRO	- €	4	- €	8	- €	12	- €	12	- €		
TOTALE COMPLESSIVO	595.091,39 €	53	2.636.206,11 €	76	4.726.970,70 €	129	7.365.585,22 €	129	7.958.268,20 €	9.732.974,03 €	

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017		REQUISITO EX ART. 1. CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁ N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₁ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	A ₂ N. COMPLESSIVO UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₂ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)			
DIR. MED. / CARD.			3	3	2		3
DIR. MED. / CHIR. VASC.					1		0
DIR. MED. / MED. INT.			2	2	1		2
DIR. MED. / OFTALMOLOGIA			1	1			1
DIR. MED. / ORTOPEDIA			1	1			1
AUTISTI DI AMBULANZA		1	12	10			12
FISIOTERAPISTA			3	3			3
ORTOTTISTA			3	3			3
TEC. PERF. CARDIOVASC.			2	2			2
OPERATORE SOCIOSANITARIO			11		1	1	11
INFERMIERE			28	17			28
OSTETRICA					1		0
DIR. MEDICO/ RADIODIAGNOSTICA						1	0
DIR. MEDICO/ NEUROCHIRURGIA						1	0
TOTALE	0	1	66	42	6	3	66

PIANO ASSUNZIONALE AOU "POLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	AZIENDA CESSIONARIA
/	/	/	/



Mauro Nicastro
13.10.2023 18:50:30
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1437

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BA 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che *"[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenzano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,*

entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "*Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012*".

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "*Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023*", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del

Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 81875 del 20/06/2023 l'ASL BA, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, privo del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Preso altresì atto della nota prot. n. 90236 del 07/07/2023, con la quale il Direttore generale dell'ASL BA ha fornito una integrazione di dettaglio del PTFP ASL BA 2021-2023 adottato con deliberazione DG n. 522 del 13/03/2023, contenente l'indicazione delle discipline/specialità per tutte le unità di personale dirigente medico ivi ricomprese.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL BA 2021-2023, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1204 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BA 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota 113059 del 08/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 118090 del 20/09/2023, l'ASL BA, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" - Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL BA	14.679.394,75 €	450.226.571 €	446.911.559,21 €	3.315.011,79 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL BA	16.300.467,33 €	12.988.443,88 €	582

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL BA	2	144	146

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

- ✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
- ✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.
- ✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
- ✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.
- ✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- L'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BA 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto*

dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3”.

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”.*

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornire dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’ASL BA, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio finanziario riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa ,autorizzato con il presente provvedimento. in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL BA, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”;*
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”;*
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”;*
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”.*

In particolare, il Direttore Generale dell'ASL BA potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL BA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL BA non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio finanziario determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'ASL BA, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL BA possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con

la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL BA potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL BA di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale

finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL BA è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale della ASL BA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL BA un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BA, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.988.443,88, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BA possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BA la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BA dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL BA di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BA possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
 - e) il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
 - f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
 - g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
 - h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".
18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023;
20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BA effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;
21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;
22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento,

qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023 i, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, n materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023 che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BA nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” e “Bilancio della Sanità e dello Sport”, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. “Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi”

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BA, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.988.443,88, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.
5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BA possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BA la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BA dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una

valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL BA di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BA possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023;

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BA effettui un'approfondita analisi dell'impatto in

termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023 i, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, in materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023 che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri

derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BA nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI ☐ NO ☒

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13.10.2023 16:41:20
GMT+01:00



Mauro Nicastro
13.10.2023
18:59:25
GMT+00:00

SGO_DEL_2023_00081
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE ASI BA
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILO PROFESSIONALE	ANNO 2023				ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]
	A NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	B VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	C VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	D NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	E VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024		
	31	487.802,00 €	2.340.285,00 €	35	2.157.264,08 €	66	
DIRIGENTE MEDICO	2	29.036,00 €	150.986,00 €	5	459.166,58 €	7	
DIRIGENTE VETERINARIO	6	109.757,00 €	450.582,00 €	7	431.452,82 €	13	
DIRIGENTE PSICOLOGI	2	- €	- €	2	123.272,23 €	2	
DIRIGENTE FARMACISTA	1	18.965,00 €	61.636,00 €	0	- €	1	
DIRIGENTE ANALISTA	1	14.224,00 €	61.636,00 €	0	- €	1	
DIRIGENTE SOCIOLOGO							
DIRIGENTE BIOLOGO				1	61.636,12 €	1	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ASSISTENTE SANITARIO				2	71.277,66 €	2	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO				1	38.331,84 €	1	
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5	45.544,00 €	164.465,00 €	15	493.396,86 €	20	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ASSISTENTE SOCIALE	12	427.665,99 €	427.665,99 €	12	427.665,99 €	24	
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	19	96.712,00 €	508.250,00 €	23	631.630,77 €	42	
ASSISTENTE TECNICO			- €	0	- €	0	
COADIUTTORE AMMINISTRATIVO	2	15.510,00 €	57.608,00 €	6	172.834,31 €	8	
COADIUTTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	2	4.589,00 €	59.662,00 €		- €	4	
COLLABORATORE AMM.VO PROF. LE			- €	3	106.916,50 €	3	
COLLABORATORE AMM.VO PROF. LE - ESPERTO	1	2.741,00 €	35.639,00 €	3	114.995,52 €	4	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - DIETISTA			- €	0	- €	0	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - EDUCATORE PROFESSIONALE	1	8.224,00 €	35.639,00 €	3	106.916,49 €	4	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - FISIOTERAPISTA			- €	12	427.665,96 €	12	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - FISIOTERAPISTA - ESPERTO	1	11.794,00 €	38.332,00 €		32.893,10 €	1	
O.P.S. MASSOFISIOTERAPISTA - C			- €	1	32.893,10 €	1	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - INFERMIERE	8	54.829,00 €	285.110,00 €	46	1.639.386,18 €	54	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - INFERMIERE - ESPERTO	1	2.741,00 €	35.639,00 €	5	191.659,20 €	6	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - LOGOPEDISTA			- €	1	35.638,83 €	1	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ORTODONTISTA			- €	0	- €	0	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - OSTETRICA			- €	8	285.110,64 €	9	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DELLA PREV. NELL'AMB.	1	8.224,00 €	35.639,00 €	2	71.277,66 €	2	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DELLA PREV. NELL'AMB. - COORD.			- €	1	38.331,84 €	1	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			- €	0	- €	0	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA			- €	0	- €	0	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	1	8.224,00 €	35.639,00 €	16	570.221,28 €	17	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	5	31.755,00 €	71.278,00 €	13	534.582,79 €	18	
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TERAPISTA DELLA NEURO E PSIC. ETA' EVOLUTIVA			- €	1	35.638,83 €	1	
CONSIGLIO	2	10.288,00 €	53.500,00 €	4	106.998,70 €	6	
OPERATORE TECNICO	3	22.947,00 €	89.493,00 €	16	477.283,66 €	19	
OPERATORE TECNICO - AUTISTA AMBULANZA - SPECITO	5	26.904,00 €	146.072,00 €	18	664.574,93 €	23	
OPERATORE TECNICO - AUTISTA AMBULANZA - SPECITO - ESPERTO (*)			- €	10	328.931,24 €	10	
OPERATORE TECNICO - CENTRALINISTA			- €	0	- €	0	
OPERATORE TECNICO - CONDUTTORE CALDAIE - SPECITO			- €	0	- €	0	
OPERATORE TECNICO - CUOCO - SPECITO (*)			- €	0	- €	0	
OPERATORE TECNICO - SPECIALIZZATO	1	2.295,00 €	29.831,00 €		- €	1	
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA			- €	1	28.805,72 €	1	
PUERICULTRICE ESPERTA	1	10.124,00 €	32.895,00 €		- €	1	
TOTALE	100	1.023.225,00 €	4.779.816,00 €	273	10.497.422,33 €	373	

PROFILO PROFESSIONALE	A	B	C	D	E	TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
DIRIGENTE MEDICO	31	487.802,00 €	2.340.285,00 €	35	2.157.264,08 €	66	€ 4.497.549,08	€ 4.985.351,08
DIRIGENTE VETERINARIO	2	29.036,00 €	150.986,00 €	5	459.166,58 €	7	€ 459.166,58	€ 488.202,58
DIRIGENTE PSICOLOGI	6	109.757,00 €	450.582,00 €	7	431.452,82 €	13	€ 882.034,82	€ 991.791,82
DIRIGENTE FARMACISTA	2	- €	- €	2	123.272,23 €	2	€ 123.272,23	€ 123.272,23
DIRIGENTE ANALISTA	1	18.965,00 €	61.636,00 €	0	- €	1	€ 61.636,00	€ 80.601,00
DIRIGENTE SOCIOLOGO	1	14.224,00 €	61.636,00 €	0	- €	1	€ 61.636,00	€ 75.860,00
DIRIGENTE BIOLOGO			- €	1	61.636,12 €	1	€ 61.636,12	€ 61.636,12
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ASSISTENTE SANITARIO			- €	2	71.277,66 €	2	€ 71.277,66	€ 71.277,66
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO			- €	1	38.331,84 €	1	€ 38.331,84	€ 38.331,84
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5	45.544,00 €	164.465,00 €	15	493.396,86 €	20	€ 657.861,86	€ 703.405,86
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ASSISTENTE SOCIALE	12	427.665,99 €	427.665,99 €	12	427.665,99 €	24	€ 427.665,99	€ 427.665,99
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	19	96.712,00 €	508.250,00 €	23	631.630,77 €	42	€ 1.139.880,77	€ 1.236.592,77
ASSISTENTE TECNICO			- €	0	- €	0	€ -	€ -
COADIUTTORE AMMINISTRATIVO	2	15.510,00 €	57.608,00 €	6	172.834,31 €	8	€ 230.442,31	€ 245.952,31
COADIUTTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO	2	4.589,00 €	59.662,00 €		- €	4	€ 59.662,00	€ 64.251,00
COLLABORATORE AMM.VO PROF. LE			- €	3	106.916,50 €	3	€ 106.916,50	€ 106.916,50
COLLABORATORE AMM.VO PROF. LE - ESPERTO	1	2.741,00 €	35.639,00 €	3	114.995,52 €	4	€ 150.634,52	€ 153.375,52
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - DIETISTA			- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - EDUCATORE PROFESSIONALE	1	8.224,00 €	35.639,00 €	3	106.916,49 €	4	€ 142.555,49	€ 150.779,49
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - FISIOTERAPISTA			- €	12	427.665,96 €	12	€ 427.665,96	€ 427.665,96
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - FISIOTERAPISTA - ESPERTO	1	11.794,00 €	38.332,00 €		32.893,10 €	1	€ 38.332,00	€ 50.126,00
O.P.S. MASSOFISIOTERAPISTA - C			- €	1	32.893,10 €	1	€ 32.893,10	€ 32.893,10
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - INFERMIERE	8	54.829,00 €	285.110,00 €	46	1.639.386,18 €	54	€ 1.924.496,18	€ 1.979.325,18
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - INFERMIERE - ESPERTO	1	2.741,00 €	35.639,00 €	5	191.659,20 €	6	€ 227.298,20	€ 230.039,20
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - LOGOPEDISTA			- €	1	35.638,83 €	1	€ -	€ 35.638,83
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - ORTODONTISTA			- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - OSTETRICA			- €	8	285.110,64 €	9	€ 320.749,64	€ 328.973,64
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DELLA PREV. NELL'AMB.	1	8.224,00 €	35.639,00 €	2	71.277,66 €	2	€ 71.277,66	€ 71.277,66
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DELLA PREV. NELL'AMB. - COORD.			- €	1	38.331,84 €	1	€ 38.331,84	€ 38.331,84
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA			- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA			- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	1	8.224,00 €	35.639,00 €	16	570.221,28 €	17	€ 605.860,28	€ 614.084,28
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	5	31.755,00 €	71.278,00 €	13	534.582,79 €	18	€ 566.337,79	€ 566.337,79
COLLABORATORE PROF. LE SANIT. - TERAPISTA DELLA NEURO E PSIC. ETA' EVOLUTIVA			- €	1	35.638,83 €	1	€ 35.638,83	€ 35.638,83
CONSIGLIO	2	10.288,00 €	53.500,00 €	4	106.998,70 €	6	€ 160.498,70	€ 170.786,70
OPERATORE TECNICO	3	22.947,00 €	89.493,00 €	16	477.283,66 €	19	€ 566.776,66	€ 589.723,66
OPERATORE TECNICO - AUTISTA AMBULANZA - SPECITO	5	26.904,00 €	146.072,00 €	18	664.574,93 €	23	€ 691.478,93	€ 691.478,93
OPERATORE TECNICO - AUTISTA AMBULANZA - SPECITO - ESPERTO (*)			- €	10	328.931,24 €	10	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - CENTRALINISTA			- €	0	- €	0	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - CONDUTTORE CALDAIE - SPECITO			- €	0	- €	0	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - CUOCO - SPECITO (*)			- €	0	- €	0	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - SPECIALIZZATO	1	2.295,00 €	29.831,00 €		- €	1	€ 29.831,00	€ 32.126,00
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA			- €	1	28.805,72 €	1	€ 28.805,72	€ 28.805,72
PUERICULTRICE ESPERTA	1	10.124,00 €	32.895,00 €		- €	1	€ 32.895,00	€ 43.019,00
TOTALE	100	1.023.225,00 €	4.779.816,00 €	273	10.497.422,33 €	373	€ 15.277.238,33	€ 16.300.467,33

NOTA
I valori riportati nella presente tabella comprendono le cessazioni di personale a T.L., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

[illegible]

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

[illegible]

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

[illegible]

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

[illegible]

TABELLA B - PROCEDURA PREVISTE

[illegible]

PIANO ASSUNZIONALE ASL BA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	STRUTTURA SANITARIA DI ASSEGNAZIONE	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	
			ALTRI (COMANZI, PROROGHE TD ECC...)		N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
			UNITA' OPERATIVA DI ASSEGNAZIONE	VALORE ECONOMICO								
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale della Murgia	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Pneumologia	Opedale "San Paolo"	Pneumologia U.T.I.R. con Riabilitazione Respiratoria	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale di Monopoli	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Anestesia e Rianimazione	Opedale "Di Venere"	Anestesia - Quartiere Operatorio	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Salute Mentale	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale di Monopoli	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Salute Mentale	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Salute Mentale	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Direzione Sanitaria di presidio	Staff di Direzione	Staff Direzione Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Chirurgia Generale	Opedale "Di Venere"	Chirurgia Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Chirurgia Generale	Opedale della Murgia	Chirurgia Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Servizio Trasfusionale	Opedale di Monopoli	Emodialisi	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Anestesia e Rianimazione	Opedale di Monopoli	Rianimazione e Donazione Organi e Tessuti	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale "Di Venere"	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale della Murgia	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Urologia	Opedale della Murgia	Urologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale di Monopoli	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Chirurgia Generale	Opedale "Di Venere"	Chirurgia Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Gastroenterologia	Opedale "Di Venere"	Screening colon retto - Endoscopia Digestiva (Opr. Di Venere)	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Salute Mentale	CSM Area N.2	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Chirurgia Generale	Opedale della Murgia	Chirurgia Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale di Monopoli	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale di Monopoli	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale "San Paolo"	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale della Murgia	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Cardiologia	Opedale di Molfetta	Cardiologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Anestesia e Rianimazione	Opedale di Molfetta	Chirurgia Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Pneumologia	Opedale della Murgia	Anestesia - Quartiere Operatorio	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale "San Paolo"	Pneumologia U.T.I.R. con Riabilitazione Respiratoria	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale "Di Venere"	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Chirurgia Generale	Opedale della Murgia	Anestesia - Quartiere Operatorio	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Opedale di Monopoli	Chirurgia Generale	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Opedale di Monopoli	Screening colon retto - Endoscopia Digestiva Nord Barone	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale di Monopoli	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Direzione Sanitaria di presidio	Opedale "Di Venere"	Direzione Sanitaria	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Servizio Trasfusionale	Opedale "Di Venere"	Urologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale di Monopoli	Emodialisi	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale della Murgia	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Psichiatria	Salute Mentale	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale della Murgia	Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale "San Paolo"	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Medicina d'Emergenza - Urgenza	Opedale di Monopoli	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Servizio Trasfusionale	Opedale di Molfetta	Emodialisi	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Chirurgia Generale	Opedale della Murgia	Medicina e Chirurgia d'Emergenza - Urgenza	1	- €	1	€	1	€	1	€	
Dr. Medico - Tempo Determinato (Proroga)	Ortopedia - Traumatologia	Opedale "San Paolo"	Ortopedia - Traumatologia	1	- €	1	€	1	€	1	€	
TOTALE parziale ALTRO				€	0	€	63	€	-	63	€	

PIANO ASSUNZIONALE ASL BA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO										
	[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023		[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024
	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'		
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	€ 804.362,46		115 € 4.722.400,50	123 € 5.891.418,84	238 € 10.613.819,34		238 € 11.418.181,80			
TOTALE parziale PROGRESSIONI	€ 28.334,00		95 € 159.000,00	110 € 107.000,00	205 € 266.000,00		205 € 294.334,00			€ 16.300.467,33
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	€ 128.022,46		72 € 994.633,39	4 € 153.272,3	76 € 1.147.905,62		76 € 1.275.928,08			
TOTALE parziale ALTRO	€ -		0 € -	63 € -	63 € -		63 € -			
TOTALE COMPLESSIVO	€ 960.718,92		282 € 5.876.033,89	300 € 6.151.691,07	582 € 12.027.724,96		582 € 12.988.443,88			€ 16.300.467,33

PIANO ASSUNZIONALE ASI BA
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017 - IMADIA		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁ N. UNITA' COMPLESSIVE (IN SERVIZIO e NON) CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₁ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	A ₂ N. UNITA' COMPLESSIVE (IN SERVIZIO e NON) CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	B ₂ N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)			
COLLABORATORE AMM.VO PROFILE			28	28			28
COLLABORATORE AMM.VO PROFILE - GIORNALISTA PUBBLICO			1	1			1
COLLABORATORE PROFILE SANIT. - ASSISTENTE SANITARIO			4	4			4
COLLABORATORE PROFILE SANIT. - INFERMIERE	2	2	86	86			88
COLLABORATORE PROFILE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO			1	1			1
COLLABORATORE PROFILE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA			3	3			3
DIRIGENTE - BIOLOGO			2	2			2
DIRIGENTE - FARMACISTA			3	3			3
DIRIGENTE - MEDICO Cardiologia			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Chirurgia Generale			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Medicina dello Sport			7	7			7
DIRIGENTE - MEDICO Medicina Fisica e Riabilitazione			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Medicina Interna			2	2			2
DIRIGENTE - MEDICO Otorinolaringoiatria			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Radiodiagnostica			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Radioterapia			1	1			1
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - AREA INFERMIERISTICA/OSTETRICA	2	2	144	144	0	0	146
TOTALE							

PIANO ASSUNZIONALE ASL BA
TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI al 31/08/2023

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	UNITA'	AZIENDA CESSIONARIA
DIRIGENTE MEDICO - NEUROLOGIA	COMANDO	ASL BR	1	ASL BA
DIRIGENTE PSICOLOGA	COMANDO	ASL FG	1	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO - MEDICINA INTERNA	COMANDO	ASL TA	1	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO - ORTOPEDIA	COMANDO	ASL LE	1	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO - OFTALMOLOGIA	MOBILITA' VOLONTARIA	A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI	1	ASL BA
ASSISTENTE SANITARIO	MOBILITA' VOLONTARIA	ASST MILANO	1	ASL BA
ASSISTENTE SANITARIO	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL TA	1	ASL BA
INFERMIERE	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL BR	1	ASL BA
INFERMIERE	MOBILITA' VOLONTARIA	A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI	4	ASL BA
INFERMIERE	MOBILITA' VOLONTARIA	E.E. MIULLI	1	ASL BA
EDUCATORE PROFESSIONALE	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL TA	7	ASL BA
LOGOPEDISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL BT	1	ASL BA
ASSISTENTE SOCIALE	MOBILITA' VOLONTARIA	COMUNE DI ALTAMURA	2	ASL BA
TECNICO DELLE PREVENZIONE	MOBILITA' VOLONTARIA	ARPA PUGLIA	5	ASL BA
TECNICO DELLE PREVENZIONE	MOBILITA' VOLONTARIA	ARPA EMILIA ROMAGNA	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	IRCCS S. CAMILLO VENEZIANA	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	E.E. MIULLI	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL TA	2	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL 3 LIGURIA	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL PIACENZA	1	ASL BA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
25 ottobre 2023, n. 690

**Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
26 settembre 2023, n. 613 recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF) di cui al
Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 . L.R. n. 1/2023, R.R. n. 9/2023, DGR n. 430/2023. Approvazione
Avviso Pubblico per il contributo finanziario a progetti formativi per la figura professionale di “Operatore
forestale”. Prenotazione di spesa di € 400.000,00 sul capitolo U0905030, Bilancio Vincolato, e.f. 2023.” -
Modifica articolo 5 dell’Avviso Pubblico.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**VISTI:**

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;
- la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.”
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 21 del 14/07/2023 di conferimento di direzione *ad interim* al dott. Domenico Campanile del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 297 del 29/04/2022 con la quale è stata conferita la titolarità di P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” alla dott.ssa Rosabella Milano;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 292 del 22/06/2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Conservazione patrimonio forestale regionale”, prorogata con D.D. 480 del 15/07/2022 alla dott.ssa Sonia Vivacqua;

PREMESSO CHE

con atto del Dirigente della Sezione gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 26 settembre 2023, n. 613 recante ““Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF) di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 . L.R. n. 1/2023, R.R. n. 9/2023, DGR n. 430/2023. Approvazione Avviso Pubblico per il contributo finanziario a progetti formativi per la figura professionale di “Operatore forestale”.

Prenotazione di spesa di € 400.000,00 sul capitolo U0905030, Bilancio Vincolato, e.f. 2023", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 5/10/2023, si è provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per il contributo finanziario a progetti formativi per la figura professionale dell' "Operatore Forestale".

il suddetto Avviso Pubblico è rivolto agli Enti di Formazione per la presentazione di progetti formativi atti a formare la figura di "Operatore Forestale";

CONSIDERATO che:

a seguito di ulteriore verifica e di interlocuzione con alcuni enti di formazione, è emersa la difficoltà operativa di affidare le ore di stage ad istruttori forestali nel rapporto 1:5, come descritto nell'articolo 5 dell'avviso rubricato *Percorso abilitante alla qualifica di "Operatore Forestale"* che recita:

(...) Il rapporto docente/allievo per le attività di pratica, condotte da un istruttore forestale, è di 1/20; il rapporto docente/allievo per le attività di stage è di 1/5.(...);

TENUTO CONTO che:

alla data di approvazione del presente atto non sono ancora pervenute istanze relative all'Avviso di cui alla suddetta Determinazione Dirigenziale n.613/2023;

le 70 ore di stage previste nella formazione dell'Operatore Forestale possono essere svolte, esclusivamente per i progetti formativi finanziati con il suddetto Avviso, utilizzando un rapporto uguale a quello previsto per le ore di pratica, cioè un rapporto docente/allievo di 1/20;

Verificata, con riferimento all'oggetto del presente atto, l'inesistenza di posizioni di conflitto di interesse, ai sensi del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, e non sussistendo, in conseguenza, alcun obbligo di astensione;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di modificare l'articolo 5 dell'Avviso approvato con atto del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 26 settembre 2023, n. 613, al sesto capoverso come segue: *" Il rapporto docente/allievo per le attività di pratica, condotte da un istruttore forestale, è di 1/20; il rapporto docente/allievo per le attività di stage è di 1/20."*;
- di confermare quant'altro stabilito con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 26 settembre 2023, n. 613 e in particolare il termine per la presentazione delle istanze da parte degli enti di formazione alla data del 4 ottobre 2023, ore 23.59.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili

ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del

bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione; è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di modificare l'articolo 5 dell'Avviso approvato con atto del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 26 settembre 2023, n. 613, al sesto capoverso come segue: “ *Il rapporto docente/allievo per le attività di pratica, condotte da un istruttore forestale, è di 1/20; **il rapporto docente/allievo per le attività di stage è di 1/20.***”;

Di confermare quant'altro stabilito con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 26 settembre 2023, n. 613 e in particolare il termine per la presentazione delle istanze da parte degli enti di formazione alla data del 4 ottobre 2023, ore 23.59.

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il presente atto:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, dall'Allegato A e dagli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, composti da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico regionale, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, e sarà archiviato nei sistemi informatici regionali CIFRA2, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti amministrativi” del sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

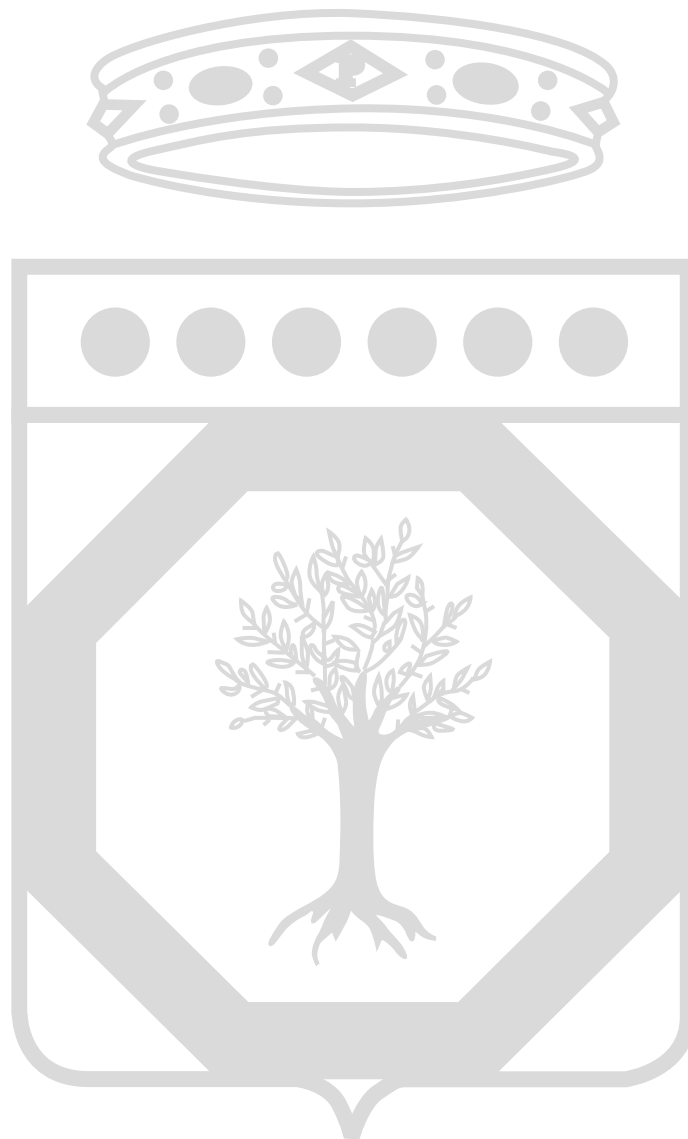
Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Pianificazione e Programmazione forestale ed ambientale
Rosabella Milano

P.O. Conservazione patrimonio forestale regionale
Sonia Vivacqua

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Domenico Campanile



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)